

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	47
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	49
AFFARI SOCIALI (XII)	»	60
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	70
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	71
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	72

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	8

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Paolo FICARA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto – con il

consenso del Governo – che le Commissioni avrebbero espresso il parere nella seduta odierna.

Luigi CASCIELLO (FI), *relatore per la VII Commissione*, d'intesa con la relatrice per la IX Commissione, deputata Liuzzi, presenta una proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Anna ASCANI, esprimendo un giudizio favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, li ringrazia per il complesso e accurato lavoro svolto.

Federico MOLLICONE (FdI) osserva che il recepimento della direttiva 2018/1808 è di fondamentale importanza e avviene con un notevole ritardo, in un contesto tecnologico e di mercato mutato, che richiede l'adozione di un nuovo quadro giuridico per le piattaforme digitali, anche al fine di adeguarlo all'evoluzione della convergenza tra la televisione e i servizi Internet. Sottolinea che il recepimento della direttiva, che apre la strada all'equità nelle forme di fruizione dei contenuti e nelle procedure di

regolazione, permetterà di creare un nuovo modello di normativa comunicativa per assicurare la trasparenza e l'utilizzazione delle piattaforme e di prevedere misure adeguate di protezione, soprattutto per i minori. Con il nuovo Testo unico dei servizi di media digitali si intende rispondere, quindi, non solo alle direttive europee, ma anche ai bisogni dei cittadini, che hanno il diritto di sfruttare le tecnologie di comunicazione disponibili per partecipare attivamente al contesto informativo.

Fa presente che il suo gruppo ha sottoposto alcune osservazioni ai relatori, ma che solo alcune sono state da loro inserite nella proposta di parere. Segnala in particolare l'osservazione sulle quote per gli investimenti in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, di cui all'osservazione n. 23). Al riguardo, evidenzia che, nonostante egli appartenga a una forza politica comunemente considerata sovranista, ha fatto presente che le quote indicate nello schema di decreto sono troppo alte e che è opportuna una loro riduzione, che il suo gruppo aveva proposto di fissare al 20 per cento, per evitare un vincolo troppo stringente che rischiasse di far fuggire gli investimenti esteri, laddove le major devono continuare a investire in Italia. Contesta perciò la scelta dei relatori di aver previsto una forbice di valori, tra il 15 e il 20 per cento, anziché optare decisamente per una quota ben definita. Osserva che probabilmente la maggioranza non è riuscita a trovare un accordo al proprio interno su un determinato valore e pertanto ha lasciato al Governo la scelta di un valore all'interno della forbice. Adombra quindi la possibilità che alcune forze della maggioranza vogliano favorire le grandi piattaforme internazionali. Inoltre riferisce che il suo gruppo aveva chiesto, senza successo, di prevedere forme di flessibilità delle quote a fronte di investimenti in formazione delle nuove professionalità digitali e *marketing*.

Contesta poi le modalità con le quali la maggioranza è giunta alla redazione della proposta di parere, decidendo arbitrariamente e senza alcun dibattito quali proposte dell'opposizione accogliere e quali no. Riconosce comunque ai relatori il merito di

aver fatto conoscere con buon anticipo la loro proposta di parere a lui e agli altri rappresentanti dei gruppi.

Sottolinea come il gruppo Fratelli d'Italia, pur se dall'opposizione, sostiene convintamente in ogni sede l'industria audiovisiva italiana, con un innesto di investimenti stranieri in maniera armoniosa e controllata e con l'auspicio che Cinecittà possa diventare un nuovo luogo di produzione nazionale e internazionale.

Si dichiara poi d'accordo sulla richiesta di soppressione dell'articolo 57, in quanto le sottoquote non possono essere determinate a piacimento dall'Esecutivo volta per volta in carica.

In relazione alla RAI osserva che la principale azienda culturale italiana ha le potenzialità per competere con le piattaforme digitali e ritiene che le forze politiche dovrebbero aiutarla in questo, puntando su RAI Play, anziché su RaiSat, che è stato un fallimento di mercato costato all'erario 10 milioni di euro. Osserva che RAI Play potrebbe diventare l'aggregatore di tutta la produzione RAI e di quella privata e indipendente, anche estera, attraverso accordi con le altre emittenti pubbliche europee. Ricorda in proposito l'approvazione in Commissione di vigilanza RAI di risoluzioni che chiedono che nel piano industriale dell'azienda sia previsto il rafforzamento di RAI Play attraverso la polarizzazione dell'intera filiera di produzione e la creazione di contenuti, in modo da rendere RAI Play capace di competere con le grandi piattaforme di *streaming*, sul modello inglese o francese.

Andrea ROMANO (PD), interrompendo l'intervento del deputato Mollicone, chiede alla presidenza – considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea – di organizzare i tempi della discussione in modo che tutti i deputati che l'hanno chiesto possano svolgere il loro intervento con tempi adeguati.

Paolo FICARA, *presidente*, invita il deputato Mollicone a concludere il suo intervento.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver rimarcato che il suo è l'unico intervento

previsto dell'opposizione e che questa, non per scelta dell'opposizione, è l'unica seduta in cui si può discutere della proposta di parere dei relatori, riprende il suo intervento osservando che l'osservazione n. 28), nella quale si prevede che il gettito del canone sia trasferito alla RAI, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, si pone in contrasto con la richiesta dell'amministratore delegato della RAI Fuortes di abolire il menzionato Fondo e di destinare l'intero gettito del canone alla RAI: proposta che ha incontrato l'opposizione della FIEG e di tutti gli editori.

Concludendo preannuncia una proposta del proprio gruppo per la creazione di un organismo di vigilanza sull'utilizzo del *tax credit*. Riferisce infatti di aver ricevuto segnalazioni su una gestione anomala del *tax credit*, cui avrebbero avuto accesso anche soggetti non aventi diritto. Si tratta, anche in questo caso, di un tema di cui aveva chiesto ai relatori l'inserimento nella proposta di parere, ma che i relatori non hanno ritenuto di recepire. Annuncia che la questione sarà quanto prima fatta oggetto di un atto di sindacato ispettivo, che il suo gruppo sta preparando.

Andrea ROMANO (PD) osserva che quello cui le Commissioni stanno lavorando è il parere su uno schema di decreto legislativo, e non l'atto normativo di per sé. Pertanto è naturale che su alcuni punti si limiti a fornire al Governo indicazioni o raccomandazioni, come nel caso richiamato dal deputato Mollicone della forbice del 15-20 per cento relativa agli obblighi di investimento in opere audiovisive europee da parte dei produttori indipendenti. Tale percentuale è stata individuata sulla base dei suggerimenti delle categorie interessate e cercando di contemperare le diverse opinioni dei gruppi di maggioranza.

Segnala comunque lo sforzo congiunto per la valorizzazione del ruolo del servizio pubblico, anche attraverso la fissazione delle quote di affollamento pubblicitario allo scopo di dare maggiore trasparenza a questo mercato.

Giudica poi positivamente la raccomandazione di trasferire alla RAI il gettito del

canone, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Apprezza inoltre la previsione di un *budget* triennale per la RAI, per consentire una maggiore capacità progettuale. Sottolinea quindi la rilevanza di un aspetto, che potrebbe apparire secondario, quale il divieto di comunicazioni commerciali che contengano messaggi sessisti, violenti o discriminatori.

Concludendo rileva come il parere formulato dai relatori sia articolato e ricco di spunti, pur non essendo perfetto, naturalmente, e come le Commissioni possano essere quindi pacatamente orgogliose del lavoro svolto.

Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver chiesto che in futuro i dibattiti delle Commissioni siano organizzati in maniera tale da garantire adeguati spazi di intervento ai rappresentanti di tutti i gruppi e aver ringraziato i relatori per il lavoro svolto, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Romano in relazione alla *Media Education* e alla necessità che chi si occupa di comunicazione audiovisiva abbia a cuore il linguaggio utilizzato.

Annuncia infine il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Mirella LIUZZI (M5S), *relatrice per la IX Commissione*, ringrazia per la collaborazione tutti i commissari, gli esponenti del Governo e gli uffici e sottolinea l'importanza del lavoro svolto, che consente al Parlamento di assumere una posizione significativa sulle tematiche oggetto del provvedimento. Questo risultato è stato realizzato anche sulla base delle molte audizioni svolte e del lungo tempo che è stato possibile dedicare all'esame dell'atto anche grazie al fatto che il Governo è stato disponibile ad attendere l'espressione del parere.

Segnala che alcune osservazioni dell'opposizione sono state recepite nella proposta di parere. Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione della quota di investimento in opere audiovisive europee da parte dei produttori indipendenti, osserva come anche la fissazione di una forbice di

valori, anziché di una percentuale precisa, costituisca un indirizzo al Governo nel senso di rivedere le quote indicate nello schema di decreto: la finalità è quella di favorire gli investimenti in Italia, senza però porre eccessivi vincoli al mercato.

Con riferimento al ruolo della RAI, evidenza quanto previsto dalle osservazioni n. 28), sulla destinazione del gettito del canone, e n. 10), in merito alla presenza negli apparecchi di ricezione di indicazioni per i servizi di interesse generale e quindi del servizio pubblico.

Ritiene opportuno sottolineare il lungo periodo di tempo trascorso tra il 2005, anno di emanazione del precedente testo unico, e il 2021: periodo durante il quale molti aspetti sono cambiati, anche radicalmente, come le tecnologie disponibili, lo scenario politico, il mercato e i suoi attori.

Osserva poi come siano stati recepiti, nelle osservazioni ai numeri 11) e 12), anche spunti emersi dai lavori della Commissione Trasporti in relazione alla trasmissione delle partite di calcio su DAZN e interventi del presidente dell'AGCom.

In conclusione sottolinea come, con questo parere, il Parlamento espliciti pienamente il proprio ruolo e dia importanti indicazioni al Governo.

Valentina APREA (FI) ringrazia i relatori e i rappresentanti del Governo per il lavoro svolto e rileva come anche tutte le audizioni e i confronti effettuati siano stati necessari per il raggiungimento del presente risultato. Sottolinea inoltre la coincidenza che la conclusione dell'esame del provvedimento sia avvenuta esattamente il giorno successivo all'entrata del Paese nella nuova era digitale della comunicazione.

Raccomanda quindi al Governo di valorizzare adeguatamente ciascuna osservazione formulata nel parere. Poi ricorda l'importanza che la Commissione Cultura attribuisce all'educazione digitale delle nuove generazioni e auspica che tutte le piattaforme – che sempre si diffondono nelle case delle famiglie – siano dotate di un codice deontologico che non metta a rischio i più giovani e i più deboli.

Preannuncia infine il voto convintamente favorevole del proprio gruppo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), a nome del gruppo Partito democratico presso la Commissione Cultura, esprime soddisfazione e si associa alle considerazioni svolte dal collega Andrea Romano della Commissione Trasporti.

Ringrazia i relatori e tutti i colleghi che hanno lavorato per il risultato, che ha consentito il raggiungimento di un non facile equilibrio.

Massimiliano CAPITANIO (Lega) ringrazia i relatori per il complesso parere predisposto e annuncia il convinto voto favorevole del proprio gruppo. Auspica che il Governo dia un concreto seguito alle osservazioni recate dal parere e intervenga nel rapporto con le grandi piattaforme, soprattutto sotto il profilo della responsabilizzazione editoriale. Per quanto riguarda invece il lavoro del Parlamento, chiede che le Commissioni riunite riprendano quanto prima la discussione delle proposte di legge in materia di contrasto alla pirateria audiovisiva.

Concorda con quanto precedentemente evidenziato dalla deputata Aprea a proposito della necessità di diffondere l'educazione alla cittadinanza digitale nelle scuole e suggerisce, come strumento per agevolare la transizione digitale della RAI, che nei telecomandi venga inserito un pulsante per connettersi con RAI Play, così come si fa già oggi per le piattaforme di Amazon e Netflix.

Con riferimento alle risorse necessarie per lo sviluppo del servizio pubblico radio-televisivo, osserva che possono essere percorse due vie alternative: da una parte, una migliore gestione dei carichi pubblicitari e una razionalizzazione dei costi e, dall'altra, l'aumento del canone: eventualità, quest'ultima, cui il suo gruppo si dichiara nettamente contrario. Invita pertanto a riaprire la riflessione sugli investimenti pubblicitari.

Nel concludere, afferma che il parere che le Commissioni stanno per votare – che definisce una sorta di libro bianco – deve rappresentare non un punto di arrivo ma un punto di partenza per ulteriori interventi nel settore.

Luigi CASCIELLO (FI), *relatore per la VII Commissione*, ringrazia la collega relatrice Liuzzi, la sottosegretaria Ascani e gli uffici per il contributo prestato nella predisposizione della proposta di parere. Ringrazia inoltre tutti i colleghi, anche dell'opposizione.

Apprezza la conclusione del collega Capitanio e concorda che il parere dovrebbe essere visto come una sorta di libro bianco, che delinea anche la strada da percorrere. Spetta ora al Governo definire molti degli aspetti concreti della disciplina e auspica che, nel farlo, l'Esecutivo tenga in considerazione le osservazioni contenute nel parere.

Sottolinea quindi come le Commissioni abbiano avuto l'opportunità di dare un

contributo fondamentale in un campo, quello dei media, che si sta trasformando a grande velocità. Si augura che siano riuscite a svolgere adeguatamente il proprio compito.

Paolo FICARA, *presidente*, nessun altro chiedendo la parola, esprime soddisfazione per il fatto che, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, tutti i colleghi che intendevano farlo sono riusciti a intervenire. Quindi, pone in votazione la proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto del Governo n. 288);

uditi i relatori, ascoltati i contributi dei soggetti intervenuti nelle audizioni programmate e acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCOM e della Conferenza unificata Stato, Regioni e Città;

considerato che:

la legge 22 aprile 2021, n. 53, che reca la delega per l'attuazione della direttiva in esame, prevede tra i principi e i criteri direttivi il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali. A tal fine lo schema di decreto legislativo interviene con l'integrale sostituzione del decreto legislativo n. 177 del 2005;

la diffusione delle nuove tecnologie e l'evoluzione del mercato hanno reso necessaria l'adozione di interventi legislativi per gestire il processo di trasformazione delle modalità di fruizione dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio-televisiva rappresenta uno dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia;

la direttiva (UE)2018/1808 ha previsto un adeguato livello di protezione e l'adozione di misure che assicurino un'appropriate tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, da estendere anche alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di social media;

a tal proposito è affidato agli Stati membri il compito di definire le misure da adottare al fine di garantire la non esposizione, di regola, dei minori a contenuti che possano risultare dannosi per il loro sviluppo fisico, mentale o morale;

alla luce dell'affermazione delle nuove tecnologie e del conseguente insorgere di criticità rispetto alla fruizione di contenuti audiovisivi da parte dei minori legate al mondo dei social, si presenta imprescindibile una disciplina volta, da una parte, a operare sul piano della regolamentazione e della co-regolamentazione mediante l'adozione di codici di condotta adottati a livello nazionale o dell'Unione da parte degli Stati membri e, dall'altra parte, a intervenire sull'aspetto dell'educazione e della sensibilizzazione dei minori e degli adulti coinvolti nel processo educativo, nonché dal punto di vista professionale;

il Capo II dello schema, che prevede una articolata disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, non prevede il coinvolgimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

L'attuale assetto delle competenze sulla verifica del pluralismo informativo, come codificato nell'articolo 51 dello schema di decreto legislativo, appare condivisibile, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'oggetto di tale verifica, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) sia chiarito meglio che cosa s'intenda per fornitore di servizi operante in Italia, per esempio sostituendo – al primo periodo – la parola « oppure » con le seguenti: « o viceversa »;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera *q*), si valuti l'opportunità di rivedere la definizione di « produttori indipendenti », che appare eccessivamente restrittiva rispetto a quella vigente, tenendo in debita considerazione la libertà negoziale concessa alle parti dei contratti di cessioni di diritti di trasmissione nell'individuazione dei diritti secondari;

3) il Governo valuti l'opportunità di inserire all'articolo 4, in linea con quanto previsto dal considerando 43 della direttiva, la definizione di autopromozione, estendendola ai servizi appartenenti al medesimo gruppo di emittenti nonché al fornitore di servizi di media a richiesta, a tal fine inserendo la seguente lettera: « *aaa*) autopromozione »: gli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi o di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti; si considerano appartenenti al medesimo Gruppo anche i fornitori di servizi di media non lineari o a richiesta sottoposti ad un medesimo con-

trollo ai sensi dell'articolo 51 (già articolo 43 TU) e articolo 2359 del codice civile;

4) all'articolo 4, lettera *mm*), occorre sostituire le parole « fatta dall'emittente » con le seguenti: « realizzata sotto la responsabilità editoriale dell'emittente »;

5) all'articolo 5, dopo le parole « l'imparzialità dell'informazione » siano aggiunte le seguenti: « il contrasto alle strategie di disinformazione »;

6) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), si valuti l'opportunità di prevedere che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente titolare di autorizzazione radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale, al fine di favorire il processo di digitalizzazione anche nel settore della radiofonia;

7) occorre recepire il principio contenuto all'articolo 7-bis della direttiva, a norma del quale « Gli Stati membri possano adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale » e conseguentemente, dopo l'articolo 8 dello schema, sia aggiunto il seguente:

« Articolo 8-bis

(Accessibilità dell'informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico)

1. Allo scopo di assicurare il pluralismo e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantita agevole accessibilità alla programmazione di informazione e di altri contenuti rilevanti dei servizi di media audiovisivi e radiofonici mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

2. L'Autorità, mediante proprio regolamento, definisce le regole cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici nonché i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori sotto qualsiasi forma,

compresi i motori di ricerca Internet, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma precedente.

3. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. »;

8) dopo l'articolo 22, occorre aggiungere l'articolo 22-*bis*, con la previsione del rilascio dell'autorizzazione per la fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta, in linea con quanto già previsto dall'articolo 22-*bis* del Testo unico attualmente in vigore;

9) all'articolo 24, comma 5, la parola « valutazione » sia sostituita con la seguente: « ricognizione »;

10) all'articolo 32, coerentemente con quanto indicato al comma 2, lettera *d*), occorre aggiungere i seguenti commi:

« 4-*bis*. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 2 a 4 che precedono; tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

4-*ter*. Il sistema di numerazione di cui alle disposizioni che precedono è riservato esclusivamente ai fornitori di media audiovisivi e radiofonici. Il Ministero/L'Autorità, con appositi provvedimenti, ne inibisce l'utilizzo da parte di soggetti privi di titolo ed irroga le relative sanzioni.

4-*quater*. Gli strumenti di ricerca presenti negli apparecchi di ricezione del se-

gnale televisivo idonei alla connessione Internet devono assicurare la neutralità nell'indicizzazione dei contenuti audiovisivi e radiofonici e l'agevole reperibilità di ciascuno di essi, evitando ogni discriminazione ai danni dei fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici. L'Autorità emana le disposizioni applicative del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997 ».

11) in relazione all'articolo 34, in ordine agli eventi di particolare rilevanza, valuti il Governo di inserire una disposizione volta a prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base dei parametri che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni potrà individuare, anche con la finalità di evitare fenomeni di congestione. Valuti altresì il Governo di attribuire specifici e chiari poteri all'AGCOM, volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCOM e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

12) in relazione all'articolo 43, in ordine alla pubblicità e agli investimenti che le imprese compiono in tale ambito, valuti il Governo – a garanzia del mercato – di inserire una previsione per cui le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da tutti i fornitori a richiesta si devono conformare a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione, anche tenendo conto di quanto previsto nell'atto di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 194/21/CONS);

13) ancora in relazione all'articolo 43 dello schema di decreto legislativo, siano rafforzate le disposizioni volte a prevenire e sanzionare le comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie; in particolare:

a) al comma 1, dopo la lettera c) sia aggiunta la seguente: « *c-bis*) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi discriminatori rispetto all'origine etnica, alla nazionalità, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale; »

b) al comma 1, lettera c), sia conseguentemente soppresso il numero 2);

c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

« *3-bis*. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera *c-bis*). I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione. »

14) all'articolo 44, comma 7, occorre ripristinare la formulazione della norma nella versione vigente che prevede il calcolo della durata del tempo di trasmissione al « lordo » e non al « netto »;

15) all'articolo 45, comma 5, coerentemente con la definizione di autopromozione indicata alla precedente lettera b), occorre considerare anche i fornitori di servizi media radiofonici tra quelli non soggetti ai limiti di affollamento per l'autopromozione riguardante le altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

16) dopo l'articolo 45, sia aggiunto un articolo *45-bis* volto a esercitare la delega

in ordine al criterio del livello sonoro delle comunicazioni commerciali;

17) all'articolo 46, comma 5, occorre mantenere la formulazione della norma nella versione vigente e conseguentemente sopprimere le parole « nonché di programmi di attualità »;

18) valuti il Governo di modificare il comma 3 del medesimo articolo 46 nel senso di escludere le finestre di televendita dai limiti di affollamento;

19) all'articolo 50, comma 10, le parole « progressiva razionalizzazione » siano soppresse;

20) all'articolo 54, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo, contenente la riserva di destinazione in favore delle opere di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni; conseguentemente, si valuti l'opportunità di rivedere il comma 7 alla luce delle finalità di semplificazione indicate dalla legge di delegazione;

21) all'articolo 55, comma 1, le parole « I cataloghi » siano sostituite dalle seguenti: « L'offerta complessiva »;

22) all'articolo 55, comma 2, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il secondo periodo alla luce delle finalità di semplificazione indicate dalla legge di delegazione;

23) all'articolo 55, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di prevedere che – per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta – gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari a una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, si collochino tra il 15 ed il 20 per cento. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di definire con norma di legge le quote da applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, di

modo che la quota sia del 12,5 per cento o, in alternativa, che la stessa quota del 12,5 per cento sia calcolata a livello di gruppo. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere che agli stessi soggetti non si applichino gli obblighi di programmazione previsti alla lettera a);

24) all'articolo 55, si valuti di riformulare il comma 8, al fine di affidare alla disciplina di legge una semplificazione del sistema di sottoquote o sotto-sottoquote, secondo le indicazioni formulate nel parere di AGCom;

25) all'articolo 56, comma 2, lettera b), dopo le parole « quota di mercato » siano aggiunte le seguenti: « o fatturato »;

26) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 57, in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, trattandosi di materia da definire con disciplina di legge;

27) all'articolo 58 sia valutata l'opportunità di aggiungere una previsione volta a escludere dall'ambito di applicazione del decreto legislativo il *simulcast*;

28) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 61, di prevedere che, di norma, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia trasferito l'intero gettito derivante dal canone, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con il connesso impegno del Governo a determinare e assegnare tale importo su base triennale, onde consentire una più efficace programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, in relazione ai fabbisogni e agli obblighi del contratto di servizio;

29) all'articolo 67, comma 1, lettera d), occorre sopprimere la sanzione prevista in relazione alla registrazione dell'emesso dei programmi, in quanto la norma che prevedeva la tenuta di tale registro rientra

tra quelle abrogate dall'articolo 70 e non è stata riprodotta nel nuovo testo e al comma 2, lettera d). Si valuti altresì l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in tema di promozione della produzione europea, parificandole a quelle previste per le violazioni delle disposizioni in materia di tutela dei minori;

30) all'articolo 67, comma 1, dopo la lettera m), sia aggiunta la seguente: « m-bis » dalle disposizioni di cui all'articolo 32-*bis* »;

31) valuti inoltre il Governo di introdurre uniformità nei criteri relativi al presidio sanzionatorio delle norme, selezionando un unico e medesimo criterio – sanzione pecuniaria per singola violazione o percentuale del fatturato – per tutti fornitori di servizi tanto su mezzi di trasmissione tradizionali quanto sulle piattaforme *online*;

32) all'articolo 71, comma 1, occorre sostituire le parole da « agevolare la » fino a « prosegue con l'esercizio » con le seguenti: « favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio prosegue con gli impianti »;

33) al medesimo articolo 71, comma 3, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « dalla data », la seguente: « improrogabile »; e conseguentemente, dopo le parole: « 1° gennaio 2023 », di aggiungere le seguenti: « onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato »;

34) al fine di assicurare la piena attuazione e un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale nonché dei diritti e degli interessi dei minori, all'articolo 38, commi 5 e 10, all'articolo 39, comma 6, e all'articolo 42, comma 5, occorre prevedere il coinvolgimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori proposte emendative delle relatrici e relativi subemendamenti</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA. – Intervengono il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 17.30.

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

C. 3278, Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovisivo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete *intranet* della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Ricorda che nella giornata di ieri le relatrici hanno presentato le proposte emendative 1.294, 1. 295, 2.33, 6.9, 7.06, 12.21, 12.08, 13.08, che sono pubblicate in apposito fascicolo unitamente ai relativi subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Avverte che sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. La I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la II Commissione ha espresso parere favorevole, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, la VI Commissione ha espresso parere favorevole, la VII Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la X Com-

missione ha espresso parere favorevole, la XI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la XII Commissione ha espresso parere favorevole, la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la XIV Commissione ha espresso parere favorevole, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni. È inoltre stato espresso il prescritto parere del Comitato per la legislazione.

Avverte altresì che – in relazione alle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – le relatrici hanno depositato gli emendamenti 5.20, 15.20 e 16.37 (*vedi allegato 1*).

Avverte che il deputato Gariglio ha sottoscritto l'emendamento 1.211 Deiana, che la deputata Bruno Bossio ha sottoscritto gli emendamenti Fassina 7.2 e 7.3 e che il deputato Traversi ha sottoscritto l'emendamento Rixi 2.25. Avverte, inoltre, che il deputato Maraia ha ritirato il subemendamento 0.1.295.1 a sua prima firma.

Ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 6 e da 8 a 15.

In qualità di relatrice, anche a nome della collega presidente Paita, nell'esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.37 delle relatrici, che accoglie una condizione formulata dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 16.6. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fregolent 16.24. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Badole 16.22. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Frassini 16.25. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rixi 16.23 e 16.36 delle Relatrici, nonché dell'emendamento Iezzi 16.21. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fragomeli 16.2. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Lupi

16.4, Bruno Bossio 16.16, Rixi 16.18 e Mazzetti 16.30.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fogliani 16.26. Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Lupi 16.3 e Mazzetti 16.29. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Timbro 16.14, degli identici emendamenti Zoffili 16.20 e Cortelazzo 16.28, degli identici articoli aggiuntivi Fregolent 16.01, Cortelazzo 16.023, Sut 16.058 e Gagliardi 16.049, degli identici articoli aggiuntivi Fregolent 16.02, Foti 16.011, Lucchini 16.018, Mazzetti 16.026, Gagliardi 16.050 e Terzoni 16.057, degli identici articoli aggiuntivi Fregolent 16.03, Braga 16.05, Mazzetti 16.029, Gagliardi 16.039 e Caretta 16.061, degli identici articoli aggiuntivi Fregolent 16.04, Braga 16.06, Lucchini 16.016, Mazzetti 16.031 e Gagliardi 16.041.

Concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Foti 16.09, Pezzopane 16.013, Cortelazzo 16.021, Gagliardi 16.048, Terzoni 16.059 e Fregolent 16.062 nonché degli identici articoli aggiuntivi Foti 16.010, Cortelazzo 16.024 e Lucchini 16.019. Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Foti 16.012, Mazzetti 16.028 e Lucchini 16.063, degli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 16.025 e Lucchini 16.064 nonché dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 16.022.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Deiana 16.054

Concorde il rappresentante del Governo, dispone, infine, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Maraia 16.055 e Serritella 16.056.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Silvia FREGOLENT (IV) ritira tutte le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo 16 sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Edoardo RIXI (LEGA) ritira tutte le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo 16 sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Stefania PEZZOPANE (PD) ritira tutte le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo 16 sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Erica MAZZETTI (FI) ritira tutte le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo 16 sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Daniela RUFFINO (CI) ritira tutte le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo 16 sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Paolo FICARA (M5S) ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo riferite all'articolo 16 sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Le Commissioni approvano l'emendamento 16.37 delle relatrici (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Timbro 16.14.

Mauro ROTELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Foti 16.011, ne sottolinea l'importanza, dal momento che esso prevede che, in caso di opere o lavori a rete, le stazioni appaltanti procedano alla suddivisione in lotti, anche su base quantitativa, al fine di consentire la partecipazione alle gare anche alle piccole e medie imprese, che altrimenti non riuscirebbero a partecipare.

Edoardo RIXI (LEGA), nel condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Foti 16.011 e delle altre proposte emendative ad esso identiche ritirate dai presentatori, evidenzia che il gruppo della Lega ha deciso di ritirare l'articolo aggiuntivo Lucchini 16.018, identico alla proposta emendativa in esame, poiché il Governo ha assicurato che la disposizione contenuta in tali articoli aggiuntivi sarà inserita nel decreto-legge che si accinge ad ema-

nare riguardante il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per tale ragione annuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo della Lega sull'articolo aggiuntivo Foti 16.011, rinnovando la richiesta di ritiro dell'emendamento in discussione.

Mauro ROTELLI (FDI), non avendo la medesima fiducia circa le promesse del Governo, insiste per la votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 16.011.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Caretta 16.061.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 16.012. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo Deiana 16.054 (*vedi allegato 2*).

Edoardo RIXI (LEGA) chiede precisazioni con riguardo al prosieguo dei lavori, considerando imbarazzante il fatto che ancora non siano pervenuti i pareri del Governo su numerose proposte emendative.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, anche a nome della collega presidente Paita, ritiene che tale argomento vada affrontato in sede di riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che pertanto verrà convocato a breve, al fine di definire il prosieguo dei lavori.

La seduta termina alle 17.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 19.20 alle 19.25.

ALLEGATO 1

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

All’emendamento 1.295 delle relatrici, al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: dalle Regioni inserire le seguenti: « nonché dai Comuni e dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo ».

0.1.295.1. Maraia.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale.

6-ter. L’Osservatorio raccoglie dati attinenti alla sicurezza di strade e autostrade, alla loro manutenzione, alla funzionalità della segnaletica e agli incidenti. A tal fine riceve informazioni dal Ministero dell’Interno, dall’ISTAT, dall’ART, dall’ANSFISA e dalle Regioni. Può ricevere dati, segnalazioni e ricerche da chiunque le invii. Le modalità di ricezione e il formato dei dati sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. L’Osservatorio è presieduto da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è composto da 10 ulteriori unità di personale.

6-quinquies. L’Osservatorio pubblica semestralmente un rapporto e, periodica-

mente, ulteriori elaborazioni e li rende accessibili secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6-sexies. Ai fini di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede, quanto a 500.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 500.000 a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.295. Le Relatrici.

ART. 2.

All’emendamento 2.33 delle relatrici, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le parole: Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis,

0.2.33.1. Zolezzi.

All'emendamento 2.33 delle relatrici, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-bis.1. In deroga alle previsioni di cui al comma 10 dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la nomina del promotore non può aver luogo in presenza di una sola offerta.

0.2.33.2. Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludersi entro la data del 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto – legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di seguito CIPE, del 1° agosto 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione ad un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da detta società in forza della citata

delibera CIPE risultino inferiori a quella corrisposte ai sensi del secondo periodo, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero s.p.a. mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento dalla prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascun anno. »;

b) al comma 4, le parole « entro il 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre 2021 » e le parole « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 21 dicembre 2021 ».

2.33. Le Relatrici.

ART. 5.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.20. Le Relatrici.

ART. 12.

All'emendamento 12.21 delle relatrici, al capoverso, comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

0.12.21.1. Zolezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, ai progetti di cui all'Al-

legato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

12.21. Le Relatrici.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole: dal comma 1-ter con le seguenti: dal terzo periodo del comma 1-ter.

15.20. Le Relatrici.

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16.37. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16.37. Le Relatrici.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna)

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia, al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna».

16.054. Deiana.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti (<i>Esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella

seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, per quanto riguarda il contesto normativo nel quale si inseriscono le proposte di legge, ricorda anzitutto che le circoscrizioni sono articolazioni politiche e amministrative di livello comunale, volte a promuovere la partecipazione e la consultazione della popolazione locale, nonché la gestione decentrata dei servizi di base e l'esercizio di funzioni oggetto di delega da parte della Giunta e del Sindaco.

Segnala come la disciplina dell'ordinamento degli enti locali, anche successivamente al riconoscimento dell'autonomia statutaria degli stessi ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, resti riservata alla competenza esclusiva statale nell'ambito della materia « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

Rileva che la definizione di circoscrizioni comunali quali organismi che rispondono a esigenze di decentramento e di partecipazione è stata dettata dapprima dall'articolo 13 della legge n. 142 del 1990, poi trasfuso nell'articolo 17, comma 1, del TUEL.

Le modifiche successivamente intervenute hanno comportato significative alterazioni dell'istituto, limitandone la diffusione per esigenze di contenimento della spesa pubblica. In particolare, la legge finanziaria per il 2008 ne ha limitato l'obbligo di istituzione, inizialmente previsto per i comuni con più di 100.000 abitanti, a quelli con popolazione superiore a 250.000, lasciandone facoltà per i comuni tra 100.000 e 250.000 abitanti, a condizione che la popolazione media per circoscrizione ammontasse ad almeno 30.000. In precedenza, tale facoltà era concessa ai comuni tra i 30.000 e i 100.000 abitanti.

Da ultimo, con lo specifico scopo di riduzione del fondo ordinario per i comuni, la legge finanziaria per il 2010 - legge n. 191 del 2009 -, all'articolo 2, comma 186, lettera *b*), ne ha previsto la soppressione, fatta eccezione per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, ai quali resta facoltà di articolare il proprio territorio in circoscrizioni di popolazione media non può inferiore a 30.000 abitanti. La modifica ha acquistato efficacia dal primo rinnovo dei consigli degli enti interessati a decorrere dal 2011, ai sensi del decreto-legge n. 2 del 2010.

È rimasto salvo l'articolo 17, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), che disciplina la facoltà, nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, di prevedere, per via statutaria, particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinandone organi, status dei componenti e modalità di designazione. Organizzazione e funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo Statuto comunale e da apposito regolamento.

Passando a sintetizzare il contenuto delle due proposte di legge, la proposta di legge C. 1430 si compone di tre articoli, mentre

la proposta di legge C. 2404 è costituita da due articoli.

Entrambe mirano, tramite la diffusione dell'« istituzione di maggiore prossimità rispetto ai cittadini », a valorizzare tali profili partecipativi e responsabilizzanti, nonché a rendere più efficace ed efficiente la gestione del territorio.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 1430 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 17 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituendo in entrambi i casi l'indicazione di « 250.000 abitanti » con quella di « 150.000 abitanti ». In tal modo, si prevede che l'istituzione delle circoscrizioni sia resa obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, restando facoltativa per quelli la cui popolazione sia compresa tra 100.000 e 150.000 abitanti. Permane, in quest'ultimo caso, la condizione che la popolazione media delle circoscrizioni non sia inferiore a 30.000 abitanti.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 2404 propone anch'esso una modifica dell'articolo 17 del TUEL, abrogandone il comma 3, mentre il comma 1 è integralmente sostituito da un'unica disposizione che prevede l'obbligo di istituzione delle circoscrizioni sia per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sia per i comuni che, avendo una popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti, abbiano un'estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati.

Il requisito dell'estensione territoriale sembrerebbe infatti riferito ai soli comuni tra 100.000 e 250.000 abitanti; segnala al riguardo l'opportunità di chiarire tale aspetto.

Entrambe le fattispecie sono assoggettate al vincolo della popolazione media delle circoscrizioni non inferiore a 30.000 abitanti.

In entrambi i casi, l'abbassamento dei valori-limite determinerebbe un incremento del numero degli enti locali interessati all'obbligo di articolazione circoscrizionale. Il requisito dimensionale previsto dalla proposta di legge C. 2404, peraltro, comporterebbe alcune esclusioni dall'obbligo in presenza di enti ad elevata densità abitativa.

Gli articoli 2 di entrambe le proposte presentano contenuto identico, consistente nell'abrogazione, alla luce delle modifiche proposte, della disposizione che aveva previsto la soppressione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, ovvero l'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge n. 191 del 2009, legge finanziaria per il 2010.

L'articolo 3 della proposta di legge C. 1430 contiene alcune disposizioni transitorie per la fase attuativa della modifica proposta. In particolare, si prevede l'applicazione della disciplina novellata a decorrere dalle elezioni successive all'entrata in vigore della legge (il riferimento sembra essere alle elezioni comunali), nonché l'obbligo, per i comuni interessati, di apportare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari nel termine di tre mesi e comunque in tempo utile per le prime elezioni successive all'entrata in vigore.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la disciplina recata dalle proposte di legge sia riconducibile, come già accennato in precedenza, alla materia dell'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, che l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, rileva come la disciplina recata dalle proposte di legge in esame valorizzi il principio fondamentale della tutela e promozione delle autonomie locali e del decentramento amministrativo di cui all'articolo 5 della Costituzione, nel rispetto delle disposizioni in tema di autonomia statutaria e regolamentare di cui agli articoli 114 e 117 della Costituzione.

Ribadisce conclusivamente come le proposte di legge in esame siano volte a prevedere nuovamente la costituzione delle circoscrizioni nei comuni di medie dimensioni i quali, successivamente alle modifiche in materia introdotte dalla legge finanziaria 2010, hanno comunque fatto ricorso

a strumenti di decentramento, come ad esempio i consigli di quartiere, che si sono tuttavia rivelati inidonei.

Sottolinea l'importanza delle circoscrizioni, richiamando al riguardo anche la propria esperienza personale e rilevando come esse siano chiamate a esprimere un parere, seppure non vincolante, sulle delibere della giunta comunale e come costituiscano uno strumento di decentramento, di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza, che può peraltro essere utile per porre rimedio alla crescente distanza fra i cittadini e la vita politica e istituzionale testimoniata, da ultimo, dall'elevato tasso di astensione registratosi in occasione delle recenti consultazioni amministrative.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come la proposta di legge si componga di un unico articolo, che include il reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di

violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-*bis* del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Al fine di comprendere il quadro normativo in cui si colloca l'intervento legislativo, ricorda che l'articolo 558-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto « Codice rosso ») punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile;

approfitando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

L'evento del reato consiste nella contrazione del matrimonio o dell'unione civile. La disposizione penale stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto ed è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

La norma adempie anche all'obbligo, sancito dall'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge n. 77 del 2013, che richiede agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

In tale contesto rileva altresì come l'articolo 18-*bis* del testo unico immigrazione – introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 – preveda il rilascio del permesso di soggiorno alle vit-

time di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza. La citata disposizione dell'articolo 18-*bis*, che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del medesimo testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale, prevede, al comma 1, il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei determinati presupposti. Devono infatti essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati:

maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale;

lesioni personali, semplici e aggravate, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale;

mutilazioni genitali femminili, ai sensi dell'articolo 583-*bis* del codice penale;

sequestro di persona, ai sensi dell'articolo 605 del codice penale;

violenza sessuale, ai sensi dell'articolo 609-*bis* del codice penale;

atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale;

per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

In presenza di questi presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente al questore di rilascio del permesso di soggiorno. A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 18-*bis*, il permesso di soggiorno per le vit-

time di violenza domestica reca la dicitura « casi speciali » e ha la durata di un anno. Esso consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi, (disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), n. 2, del decreto-legge n. 113 del 2018).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 18-*bis*, nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l'autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale.

Ai sensi del comma 3, se, invece, la segnalazione proviene dai servizi sociali o anche dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi. Anche in questo caso è obbligatorio il parere dell'autorità giudiziaria competente. Infatti, il comma 3 del citato articolo 18-*bis* prevede che, in alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 18-*bis*, il permesso è revocato in caso di

condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Il comma 4-*bis* prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione quale misura sanzionatoria (facoltativa) nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti di cui al comma 1 del medesimo articolo 18-*bis*.

Il comma 5 dell'articolo 18-*bis* precisa che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari è presumibilmente finalizzata a consentire a costoro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale disposizione infatti consente il soggiorno dei cittadini comunitari per un periodo superiore ai tre mesi solamente se svolgono una attività lavorativa o sono in stato di disoccupazione involontaria.

Al fine di svolgere un'analisi di impatto di genere del provvedimento, rileva come le vittime dei matrimoni forzati sono in maggioranza donne e straniere.

Infatti, secondo il primo Rapporto sul fenomeno dei matrimoni forzati in Italia, curato dal Ministero dell'interno, dal 9 agosto 2019 – data dell'entrata in vigore della già citata legge n. 69 del 2019, cosiddetto « Codice rosso », che ha introdotto il nuovo reato – fino al 31 maggio 2021, si sono registrati 24 casi di matrimoni forzati. Le vittime di genere femminile sono la maggior parte, ovvero l'85 per cento. L'analisi per fasce d'età, sul numero totale delle vittime, mostra che un terzo di esse non raggiunge la maggiore età; in particolare il 9 per cento è infraquattordicenne, il 27 per cento invece ha tra i 14 ed i 17 anni. Tra le vittime maggiorenni, quelle fra i 18 ed i 24 anni risultano nettamente superiori, ovvero il 41 per cento). Le vittime straniere risul-

tano prevalenti, il 59 per cento del totale delle vittime; le più numerose sono le pakistane, seguite da quelle albanesi; per le altre nazionalità si registra una sola vittima (Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh).

Analizzando le segnalazioni a carico dei presunti autori noti del reato, si evince, come sia predominante il genere maschile, 73 per cento, su quello femminile, il 27 per cento (Ministero dell'interno, Servizio analisi criminale, Costrizione o induzione al matrimonio, giugno 2021).

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «immigrazione» che l'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.

C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

In sostituzione della relatrice Baldino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come le due proposte di legge modifichino in primo luogo l'articolo 74 della Costituzione sul potere di rinvio delle leggi da parte del Presidente della

Repubblica, stabilendo che il Capo dello Stato possa procedere ad una «promulgazione parziale».

In particolare, la proposta di legge C. 3145 prevede, all'articolo 1, tale facoltà con riferimento ai disegni di legge di conversione di decreti-legge. A tale fine la lettera a) dell'articolo 1 aggiunge un nuovo (secondo) comma all'articolo 74 della Costituzione, al fine di stabilire che «Il Presidente della Repubblica promulga le leggi di conversione dei decreti-legge limitatamente alle disposizioni conformi all'articolo 77, quarto comma. Per le disposizioni non conformi ai requisiti ivi previsti si applica il primo comma». In base al richiamato primo comma dell'articolo 74 della Costituzione, nel testo vigente non modificato dalla proposta di legge in esame, «Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione».

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sull'articolo 77 della Costituzione, in particolare, introducendovi due nuovi commi; a seguito di tali modifiche i nuovi quarto e quinto comma del predetto articolo 77 così dispongono:

«I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» (nuovo quarto comma, che riproduce il vigente terzo comma).

«I decreti e le leggi di conversione devono contenere soltanto disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono disciplinare materie per le quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, né attribuire poteri regolamentari né rinnovare disposizioni adottate con decreti non convertiti» (nuovo quinto comma).

Sotto il profilo della formulazione del testo, all'articolo 1, lettera a), della propo-

sta di legge C. 3145 segnala l'opportunità di richiamare il quinto comma dell'articolo 77 della Costituzione – in luogo del quarto comma – considerato che il quinto comma dell'articolo 77, come modificato dall'articolo 2 della proposta in esame, riguarda i requisiti richiesti al decreto-legge e « costituzionalizzati » dalla proposta stessa, mentre il quarto comma, che riproduce il vigente terzo comma, concerne l'efficacia dei decreti-legge nel caso di mancata conversione nei termini e la possibilità di regolare i rapporti giuridici sorti.

L'articolo 1, lettera *b*), della proposta di legge C. 3145 interviene poi sull'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, prevedendo che se le Camere approvano nuovamente la legge o, nel caso di cui al nuovo secondo comma (rinvio parziale), la parte di essa oggetto del rinvio, queste devono essere promulgate. Viene dunque integrata l'attuale previsione costituzionale con il riferimento espresso al caso di rinvio di una sola parte del disegno di legge di conversione, in correlazione con la modifica prevista al primo comma dell'articolo 74 della Costituzione.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come « l'introduzione dell'ipotesi della promulgazione della parte del testo non oggetto di rinvio da parte del Capo dello Stato risponderrebbe all'esigenza di accelerare il processo di formazione delle leggi, senza circoscrivere il potere di riesame delle Camere, evitando che esse, approfittando del rinvio, possano rimettere in discussione l'intero testo, anche nelle parti non censurate. Lo strumento novativo consentirebbe, infatti, in sede di riesame del testo legislativo già precedentemente approvato, di non soffrire di alcuna coartazione, né di merito né procedurale, da parte del Presidente della Repubblica, pena la trasformazione della sua funzione di controllo in un potere co-legislativo. In caso di rinvio, così come le Camere non sono tenute ad accogliere i rilievi del Capo dello Stato, parimenti non possono vedere l'esercizio della loro funzione legislativa circoscritto alle sole parti del testo legislativo oggetto del rinvio. Peraltro, in relazione alle leggi di conversione dei decreti-legge, si prevede il rispetto del-

l'articolo 77 della stessa Costituzione, anch'esso oggetto di modifica. Nulla, quindi, potrebbe impedire alle Camere, nell'esercizio della loro potestà legislativa, di esaminare l'intero testo, anche nelle parti non oggetto di rinvio, introducendo modifiche che potrebbero anche entrare in contrasto con la parte del testo non promulgata, ponendo il Capo dello Stato in una situazione istituzionale di grave incertezza, per evitare la quale l'unica soluzione è, appunto, quella di consentirgli contestualmente, in sede di primo esame, il rinvio e la promulgazione parziale ».

La proposta di legge C. 3226 Ceccanti, che si compone di un solo articolo, prevede la facoltà di rinvio parziale, oltre che dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche delle leggi ordinarie. Nel caso di conversione di decreti-legge si specifica che « possono essere oggetto di rinvio parziale soltanto le disposizioni introdotte dalle Camere ».

A tale fine si dispone – al nuovo secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione – che il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente a una o più parti di una legge « qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere ». In tale caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio. Nel caso delle leggi di conversione dei decreti-legge possono essere oggetto di rinvio parziale soltanto le disposizioni introdotte dalle Camere.

Inoltre, all'ultimo comma dell'articolo 74 della Costituzione si inserisce – analogamente alla proposta di legge C. 3145 – il riferimento espresso al caso di rinvio parziale disponendo che se le Camere approvano nuovamente la legge, o le sue parti rinviate, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione.

Nella relazione illustrativa alla proposta di legge C. 3226 si richiama la lettera inviata il 23 luglio 2021 dal Presidente della Repubblica sul tema dell'eterogeneità di materie inserite nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge e si ricorda che in taluni casi la Presidenza della Repubblica, che ha già dato il suo assenso alla

presentazione del decreto-legge, valutando – pur in maniera informale – sia i requisiti di necessità e urgenza sia la sua omogeneità, si trova, « nel caso di inserimento di ulteriori discusse disposizioni, anche per le diverse prassi tra le due Camere, a dover scegliere tra due opzioni entrambe riduttive: far decadere insieme a queste ultime disposizioni anche quelle originariamente emanate, oppure dover approvare le prime pur di non mettere a rischio anche le seconde ».

Relativamente all'istituto del rinvio del Presidente della Repubblica *ex* articolo 74 della Costituzione, rammenta che, con la lettera trasmessa il 22 febbraio 2011 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo dello Stato – richiamando il percorso fin lì svolto da un disegno di legge di conversione, che aveva visto l'aggiunta di numerose disposizioni « estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione », e sottolineando che i 5/6 del tempo concesso dall'articolo 77, terzo comma, della Costituzione per la conversione dei decreti-legge erano stati consumati per l'esame in prima lettura da parte del Senato conclusosi con la votazione di un « maxi-emendamento » del Governo – ribadiva in maniera più puntuale i rilievi critici già avanzati nella comunicazione del 22 maggio 2010 relativi alla tecnica legislativa e prefigurava possibili soluzioni, che però partivano dall'ineliminabile dato della perentorietà del termine costituzionale di sessanta giorni.

In particolare, il Presidente della Repubblica segnalava che l'inserimento nei decreti di norme non conformi al contenuto degli stessi, non omogenee e « spesso » prive del carattere di straordinarietà e urgenza si poneva « in contrasto con i principi sanciti all'art. 77 della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988 recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari ». Come possibile causa ostativa al rinvio, stavolta il Presidente della Repubblica evocava anche la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha sancito

l'illegittimità della prassi della reiterazione dei decreti decaduti: « è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 [...] ». Quindi, in merito alla possibile decadenza del decreto-legge, suggeriva due possibili soluzioni: la prima consistente nel sanare con legge gli effetti già prodotti dal provvedimento governativo ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, riproponendo con uno o più nuovi provvedimenti legislativi – anche d'urgenza – le norme introdotte in sede di conversione conformi al dettato costituzionale; l'altra, in una parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge, a fronte del fatto che la cessazione degli effetti del decreto non sarebbe stata la conseguenza di una mancata conversione bensì di una richiesta di riesame del Capo dello Stato. La lettera si chiudeva evidenziando che, qualora non fosse stato possibile modificare il testo approvato dal Senato, il Presidente si riservava « di suggerire l'opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora [avesse ritenuto], in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge » e che comunque, di fronte a un caso analogo, in futuro non avrebbe esitato ad operare un rinvio.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, nella missiva inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere il 23 febbraio 2012, il Capo dello Stato richiamava nuovamente l'attenzione sulla necessità di limitare in sede di conversione l'ammissibilità degli emendamenti a quelli strettamente attinenti all'oggetto e alle finalità perseguite dal decreto legge-originario; tornando a proporre possibili soluzioni che – partendo dall'ineliminabile dato della perentorietà del termine costituzionale – ovviassero alla forzata compressione del suo potere di rinvio.

Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto rilevanza alle circostanze che, in ordine ai decreti-legge in scadenza, impediscono « di fatto allo stesso Presidente

della Repubblica di fare uso della facoltà di rinvio delle leggi ex art. 74 Cost., non disponendo, tra l'altro, di un potere di rinvio parziale»: lo ha fatto – anche richiamando la citata corrispondenza ai fini del suo sindacato – con la sentenza n. 32 del 2014.

La proposta di legge C. 3145 Baldino reca inoltre, all'articolo 2, disposizioni sulla decretazione d'urgenza, ampliando l'attuale disciplina costituzionale di tale fonte normativa attraverso la sostituzione dei commi secondo e terzo del vigente articolo 77 della Costituzione.

In primo luogo, la proposta modifica il secondo comma del vigente testo dell'articolo 77, ai sensi del quale quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

In merito la proposta introduce esplicitamente in Costituzione l'obbligo del Governo di trasmettere immediatamente il decreto-legge al Presidente della Repubblica, il quale procede all'emanazione una volta che abbia accertato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti (di necessità ed urgenza). La relazione evidenzia che tale modifica sarebbe « idonea a produrre un'accelerazione al processo di accertamento della sussistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza ». Resta fermo che il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge deve essere presentato alle Camere per la conversione.

In relazione a tale accertamento va ricordato che spetta al Capo dello Stato l'emanazione degli atti governativi aventi valore di legge, ossia dei decreti-legge e dei decreti legislativi. In particolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge « sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto-legge” e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione,

nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri ».

La prassi a Costituzione vigente ha conosciuto alcuni casi nei quali il Capo dello Stato ha ritenuto di esercitare le proprie prerogative in sede di emanazione, ravvisando un uso improprio da parte del Governo dello strumento legislativo del decreto-legge.

Ricorda, inoltre, che entrambi i rami del Parlamento prevedono, una volta avviato il procedimento di conversione, una fase di valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza per l'adozione di un decreto legge.

Oltre a queste forme di accertamento, ricorda che a partire dalla sentenza n. 29 del 1995 la Corte costituzionale ha ammesso la possibilità di un sindacato successivo della Corte sui presupposti costituzionali della straordinaria necessità ed urgenza, anche laddove sia intervenuta la legge di conversione.

Con una seconda modifica l'articolo 2 della proposta di legge C. 3145 introduce una nuova disposizione sui tempi dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione.

In particolare, il nuovo terzo comma dell'articolo 77 prevede che l'esame del disegno di legge di conversione, presentato dal Governo alle Camere, sia iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la prima deliberazione avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.

Al riguardo ricorda che analoga disposizione è contenuta nel regolamento del Senato per i disegni di legge di conversione in prima lettura, all'articolo 78, comma 5. Pertanto la previsione costituzionale interverrebbe su un ambito attualmente disciplinato dai regolamenti parlamentari.

La disposizione che si intende introdurre in Costituzione è preordinata a garantire un congruo tempo per l'esame del disegno di legge di conversione da parte di entrambi i rami del Parlamento. In proposito, non può non ricordarsi la prassi, sviluppatasi già a partire dalla XVI Legislatura, proseguita nella legislatura in corso,

di una sorta di « monocameralismo alternato », per cui la Camera titolare dell'esame in prima lettura di un decreto-legge invia il testo all'altra Camera solo pochi giorni prima della scadenza, precludendo all'altro ramo del Parlamento la possibilità di un esame approfondito.

L'articolo 2 della proposta C. 3145 non modifica invece la previsione, contenuta nel vigente terzo comma dell'articolo 77, che attribuisce ai decreti legge efficacia per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, termine entro il quale devono essere convertiti in legge. La disposizione viene infatti mantenuta nel quarto comma del riformulato articolo 77. Tuttavia, su tale disposizione costituzionale incide la modifica introdotta dalla proposta di legge all'articolo 74, che prevede il rinvio parziale da parte del Presidente della Repubblica.

Il nuovo quinto comma dell'articolo 77, come modificato dalla proposta C. 3145, inserisce in Costituzione nuovi limiti di ordine sostanziale alla decretazione d'urgenza, mutuati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dalla giurisprudenza costituzionale. Gli stessi parametri sono richiesti anche per le disposizioni della legge di conversione dei decreti-legge, con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di evitare « un "extra caricamento" di tali leggi, diventato ormai un *modus operandi* legislativo ordinario che provoca gravissimi squilibri di carattere costituzionale e normativo ».

Al riguardo, ricorda che il vigente articolo 77 della Costituzione non esplicita i limiti contenutistici alla decretazione d'urgenza, limiti che sono invece individuati, a livello di legislazione ordinaria, dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Molti dei limiti introdotti con tale legge sono frutto a loro volta di interpretazione costituzionale, che la Corte ha ricollegato all'esistenza degli stessi presupposti fattuali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

In primo luogo, nel nuovo quinto comma dell'articolo 77 della Costituzione sono riprese le prescrizioni dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 relativamente

al contenuto del decreto-legge, che deve essere specifico, omogeneo, corrispondente al titolo e recare misure di immediata applicazione.

Inoltre, nel nuovo quinto comma dell'articolo 77 si « costituzionalizzano » alcuni dei limiti già individuati dalla legge ordinaria:

il divieto di disciplinare con decreto-legge le materie coperte dalla cosiddetta « riserva di Assemblea », vale a dire quelle per cui l'articolo 72, quinto comma, della Costituzione prevede la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Tale limite è già previsto dalla legge n. 400 del 1988, all'articolo 15, comma 2, lettera *b*);

il divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti: già la legge n. 400 del 1988, all'articolo 15, comma 2, lettere *c*) e *d*), prevede che il decreto-legge non possa rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali fosse stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere, né regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

il divieto di attribuire poteri regolamentari (si tratta di un limite non previsto dalla legge n. 400 del 1988).

In proposito ricorda che il potere regolamentare del Governo non trova disciplina nelle disposizioni costituzionali, bensì nell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. In dottrina si registrano posizioni differenziate sull'ammissibilità sul piano generale e astratto di un fondamento di poteri regolamentari all'interno dei decreti-legge.

Sul punto segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2020, in cui si rileva che la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, così che il rinvio da parte della disciplina impu-

gnata a successivi provvedimenti attuativi non costituisce di per sé motivo di illegittimità (sentenze n. 97 del 2019, n. 5 del 2018, n. 236, n. 170 e n. 16 del 2017).

Rimane invece aperta la questione della presenza di norme di autorizzazione alla delegificazione in decreti-legge: al riguardo, la Corte costituzionale, in un *obiter dictum* nella sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato

impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

C. 3278 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

Mario PERANTONI, *presidente*, nel precisare preliminarmente che la seduta odierna, inizialmente convocata per le ore 13.30, è stata anticipata su richiesta di alcuni gruppi che hanno degli impegni al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, rammenta che nella seduta di martedì 19 ottobre, la relatrice, onorevole Giuliano, ha illustrato il disegno di legge in esame.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 3241 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di martedì 19 ottobre, in qualità di relatore, ha illustrato il disegno di legge e ha preannunciato una proposta di parere favorevole, che conferma.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di

biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

C. 3242 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di martedì 19 ottobre, in qualità di relatore, ha illustrato il disegno di legge e ha preannunciato una proposta di parere favorevole, che conferma.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06891 Di Stasio: Sulle misure per agevolare le imprese del Sud Italia nell'accesso al Patto per l'export	33
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	36
5-06890 Palazzotto: Sulle violazioni di convenzioni internazionali umanitarie da parte della Turchia in Kurdistan	34
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	38
5-06892 Quartapelle Procopio: Sul seggio del Myamnar presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	40
5-06893 Formentini: Sulla istituzione di un Inviato Speciale per la libertà religiosa	34
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	42
5-06894 Fitzgerald Nissoli: Sugli stanziamenti del fondo per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del MAECI	35
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	44
INTERROGAZIONI:	
5-06829 Emiliozzi: Sulla espulsione di funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia nel contesto della crisi umanitaria nel Tigray	35
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	45

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.05.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06891 Di Stasio: Sulle misure per agevolare le imprese del Sud Italia nell'accesso al Patto per l'export.

Iolanda DI STASIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), segnalando che il bando relativo ai crediti agevolati a valere sul fondo 394/81 è disponibile sul sito della Farnesina e che oltre il 70 per cento dei fondi già erogati è andato a PMI, in linea con gli obiettivi di questo specifico strumento.

Iolanda DI STASIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, pur sottolineando la necessità di un ulteriore sforzo congiunto da parte dell'Esecutivo e del sistema imprenditoriale del Sud Italia per sfruttare tutte le potenzialità nella promozione e diffusione dei prodotti del *Made in Italy*, al fine di innescare il meccanismo virtuoso già in essere nel nord del Paese.

5-06890 Palazzotto: Sulle violazioni di convenzioni internazionali umanitarie da parte della Turchia in Kurdistan.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, che a suo avviso non esprime una posizione politica incisiva e men che meno un'iniziativa a tutela della popolazione civile curda. In questo modo l'Italia assume lo stesso atteggiamento pavido del resto della comunità internazionale che, per non compromettere i rapporti con la Turchia visto il ruolo regionale che esercita, si astiene dal condannare le gravi violazioni dei diritti umani da essa perpetrate ai danni dei curdi nel Nord Est della Siria, che non solo hanno svolto un ruolo decisivo nella sconfitta di *Daesh*, consentendo la difesa di Erbil e la riconquista di Raqqa, ma hanno anche promosso e presidiato forme avanzate di democrazia in Medio Oriente, regione notoriamente e tristemente poco avvezza ai principi democratici.

Ricordando come l'Occidente non esitò ad aprire un conflitto in Iraq sulla base di false informazioni circa la produzione di armi chimiche da parte del regime di Saddam Hussein, nell'esigenza di scongiurare una clamorosa differenza di trattamento evidenzia, altresì, la necessità di promuovere l'avvio di una indagine indipendente internazionale per accertare la fondatezza

delle denunce avanzate dalla popolazione civile curda sull'uso di armi chimiche da parte delle forze armate turche, tenuto conto che i dati sulle vittime civili del conflitto forniti da Ankara sono intuibilmente sottostimati.

5-06892 Quartapelle Procopio: Sul seggio del Myanmar presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, esauriente quanto alla posizione italiana nei riguardi della giunta militare birmana e alla illustrazione delle procedure di voto per l'assegnazione del seggio alle Nazioni Unite. Pur comprendendo la necessità di conformare la linea dell'Italia a quella dell'Unione europea e degli altri Paesi *like minded*, auspica che il Governo italiano – sulla scorta degli indirizzi approvati dalla III Commissione con la risoluzione n. 8-00098 Fassino e tenuto conto delle iniziative a suo tempo assunte dallo stesso Presidente Fassino in qualità di Inviato Speciale dell'UE per la Birmania – tenga una posizione più avanzata e assuma un'iniziativa per impedire che la Giunta golpista dei militari sia riconosciuta come governo legittimo del Myanmar, affiancandosi alle posizioni peraltro già espresse dall'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dal Parlamento europeo.

5-06893 Formentini: Sulla istituzione di un Inviato Speciale per la libertà religiosa.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, segnalando la presentazione di una proposta di risoluzione per orientare la valutazione in corso alla Farnesina circa l'istituzione dell'Inviato Speciale per la libertà religiosa. Auspicando un consenso unanime su questo obiettivo, evidenzia che esso completerebbe il quadro degli sforzi, anche economici, promossi dall'Esecutivo per tutelare le minoranze religiose, tra cui quella cristiana, particolarmente esposta a gravi soprusi e violenze da parte di regimi di diverso orientamento, dalla dittatura comunista cinese a taluni Governi autoritari di matrice islamista in Africa. A suo avviso, occorre promuovere tutte le misure per assicurare un'efficace difesa del diritto alla libertà religiosa che, come evidenziato da Papa Benedetto XVI, è un diritto che afferrisce direttamente alla dignità umana.

5-06894 Fitzgerald Nissoli: Sugli stanziamenti del fondo per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del MAECI.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), sottolineando di avere seguito personalmente l'iter di esame della legge 29 aprile 2021, n. 62 ed incoraggiando il Parlamento ad incidere sulla materia in occasione dell'esame della legge di bilancio.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta dell'Esecutivo, sottolineando che le misure proposte dal Governo contribuiscono a sanare solo in parte le carenze attuali. Ribadendo la necessità di una modifica normativa per definire in maniera strutturale il quadro delle risorse

destinate al personale a contratto, auspica l'avvio di una seria riflessione già a partire dall'esame del disegno di legge di bilancio.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.40.

5-06829 Emiliozzi: Sulla espulsione di funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia nel contesto della crisi umanitaria nel Tigray.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mirella EMILIOZZI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, rinnovando l'esortazione per un maggiore impegno dell'Italia nella soluzione della drammatica emergenza umanitaria in corso nel Tigray, ulteriormente aggravata.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06891 Di Stasio: Sulle misure per agevolare le imprese del Sud Italia nell'accesso al Patto per l'export.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Di Stasio. Il suo quesito mi consente di soffermarmi sulla «dimensione per il Sud» del Patto per l'Export, uno strumento che si sta dimostrando efficace nel sostenere le nostre esportazioni e favorire il percorso di internazionalizzazione delle nostre imprese.

Nella consapevolezza del divario digitale che caratterizza il nostro Paese, uno degli strumenti messi a punto nell'ambito del Patto, in particolare a beneficio proprio delle aziende del Mezzogiorno, è il *bonus* per l'export digitale. A questo scopo è in fase di finalizzazione un bando del valore di 30 milioni di Euro. Il *bonus* è destinato a 7.000 microimprese manifatturiere, con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro e meno di dieci dipendenti. Queste aziende potranno accedere a un contributo del valore massimo di 4 mila euro, pari all'80 per cento dell'investimento realizzato, per attivare processi di digitalizzazione e accedere all'*e-commerce* (sia B2B che B2C). In tale ambito abbiamo previsto premialità per le aziende che opereranno in forma associata (ad esempio, reti o consorzi di microimprese) con l'obiettivo di favorire sinergie tra imprese e filiere produttive e stimolare processi di aggregazione.

Sempre in tema di digitalizzazione, abbiamo posto un'attenzione particolare alla formazione, lanciando «*Smart Export – L'accademia digitale per l'internazionalizzazione*». È un programma di formazione accademica *on-line* sui temi dell'internazionalizzazione e l'accesso ai mercati esteri, erogato da ICE insieme a cinque prestigiose università e *Business School* italiane, completamente gratuito e dedicato a imprese e professionisti. Anche questa è un'iniziativa che viene incontro in particolare alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese,

con specifico riferimento a quelle del Sud, meno avvezze all'uso di strumenti digitali.

Più in generale, ricordo che uno dei sei pilastri del Patto per l'Export è dedicato proprio all'informazione e alla diffusione di una maggiore conoscenza degli strumenti pubblici di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. A tal fine abbiamo realizzato *Export.Gov.it*, che consente per la prima volta alle imprese di accedere a tutti i servizi pubblici di sostegno all'export da una sola piattaforma. Il portale è concepito per essere ulteriormente sviluppato a seconda delle esigenze degli imprenditori: ad esempio, sarà presto disponibile su *Export.Gov.it* anche una funzione innovativa, a cura di Cassa Depositi e Prestiti, per il *business matching* con imprese cinesi, giapponesi e indiane.

Ricordo inoltre che la promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile e lo sviluppo delle aree economicamente meno avanzate del Paese sono priorità trasversali del *Next Generation EU* e, come tali, sono state declinate anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare attenzione al Mezzogiorno.

Nell'ambito del Pnrr la Farnesina ha promosso l'ulteriore rifinanziamento del Fondo 394/81, gestito da Simest, per 1,2 miliardi di euro, destinati sia alla concessione di crediti agevolati, sia ai correlati cofinanziamenti a fondo perduto. Queste risorse consentiranno di finanziare progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con *focus* sulla digitalizzazione e la sostenibilità, prevedendo premialità speciali, in linea con le priorità trasversali dell'intero Pnrr, per le proposte che saranno presentate dall'imprenditoria del sud, oltre che da parte di giovani e donne imprenditrici.

Il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno è inoltre al centro del nuovo Piano che stiamo discutendo con il Ministero per il sud e la coesione territoriale e con il Ministero per lo sviluppo economico, per dare attuazione al Protocollo d'intesa firmato lo scorso maggio dal Ministro Di Maio e dalla Ministra Carfagna. Tra le proposte sul tavolo ci sono attività dedicate di formazione e informazione e di promozione del territorio e delle filiere produttive delle regioni del sud, nonché lo sviluppo di una specifica linea di finanza agevolata sul fondo 394/81 per sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno e la formazione per accedere a tale strumento.

Si tratta di un Piano particolarmente ambizioso e unico nel suo genere. Il *budget* previsto di 1,5 miliardi di euro¹ – in particolare se messo a confronto con i precedenti piani di sostegno all'esportazione dalle regioni meridionali, che ammontavano a circa 50-60 milioni di euro – è esemplificativo della centralità che la Farnesina e il Governo attribuiscono alla promozione delle aziende del sud d'Italia e della loro capacità di operare con successo nei mercati esteri.

¹ Gli 1,5 miliardi indicati afferiscono a *budget* « nuovo » che andrà a valere, se approvato, sui fondi di coesione, programma operativo nazionale Imprese e competitività, 2021-2027, gestito dal Mise.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06890 Palazzotto: Sulle violazioni di convenzioni internazionali umanitarie da parte della Turchia in Kurdistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I rapporti tra Ankara e Baghdad sono storicamente condizionati dalla questione del terrorismo separatista curdo. La presenza in Iraq del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, noto con l'acronimo PKK, è considerata dalla Turchia una minaccia esistenziale. A fronte del deterioramento della cornice di sicurezza e della scarsa fiducia rispetto alla capacità delle autorità irachene di farvi fronte, Ankara concepisce la propria presenza militare nel Kurdistan meridionale come essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza della regione.

Nel giugno del 2020 la Turchia ha avviato la più importante operazione militare in territorio iracheno dal 2015. Dopo una serie di raid aerei compiuti il 14 e 15 giugno, l'«operazione Artiglio d'Aquila», Ankara ha lanciato l'operazione «Artiglio di Tigre», offensiva di terra che ha visto l'impiego delle forze speciali con il supporto di elicotteri, droni e artiglieria pesante. Obiettivo sono stati gli avamposti del PKK situati nell'Iraq settentrionale, in particolare nelle aree di Qandil, Hakurk e a nord di Erbil. L'intervento militare si è concluso il 5 settembre 2020 con la creazione sul campo di una sorta di «zona cuscinetto» lungo il confine tra Turchia e Iraq, presidiata da forze turche.

I bombardamenti dell'aviazione turca sono stati immediatamente condannati dalle autorità irachene, portando alla convocazione dell'Ambasciatore turco in Iraq. Ferma condanna è giunta anche dal Segretario Generale della Lega Araba e, più in generale, da parte dei *media* arabi, scagliatisi contro il danneggiamento delle proprietà civili, degli insediamenti agricoli e dei campi profughi di Makhmur e Sinjar. Le autorità turche hanno, da parte loro, rivendicato la legittimità delle operazioni, giustificandole con la necessità di rispondere con deci-

sione alla presunta politica di «pulizia etnica» condotta dal PKK, dalle Unità di Protezione Popolare curde, note come YPG, e dal Partito dell'Unione Democratica curdo, noto come PYD.

Di fronte al rinnovato attivismo del PKK, a febbraio la Turchia ha lanciato una nuova offensiva di terra, l'operazione «Artiglio di Tigre 2». Gli scontri sul terreno tra le forze turche e i guerriglieri curdi sono stati preceduti, il 10 febbraio, da bombardamenti aerei contro le installazioni del PKK sul monte Gara. Il ritrovamento in una caverna di quella montagna dei cadaveri di 13 militari e agenti di sicurezza turchi, rapiti tra il 2015 e il 2016, ha portato a un rafforzamento dell'impiego dello strumento militare da parte di Ankara. La notizia dell'esecuzione dei prigionieri, che sarebbero stati giustiziati durante l'avvicinamento dei militari turchi al covo del PKK, ha infatti avuto profonde ripercussioni sull'opinione pubblica turca. Modeste e timide sono invece risultate le reazioni da parte di Baghdad e di Erbil.

Per il Governo iracheno le incursioni turche rappresentano una grave violazione della propria sovranità e minaccia all'integrità territoriale, ma allo stesso tempo Baghdad evita prese di posizione nette che rischierebbero di compromettere equilibri molto delicati per la stabilità del Paese.

Il 23 aprile, come ricordato anche dall'interrogante, la Turchia ha lanciato due nuove operazioni contro il PKK, denominate «Artiglio Lampo» e «Artiglio Fulmine». L'azione, concentrata nelle aree di Melina, Avashin, Duhok, Qandil, Zap, Sulaymaniyah e Gara, è stata collegata a medesime operazioni effettuate nel Nordest della Siria, soprattutto in prossimità del confine iracheno.

Il Ministero della difesa turco ha comunicato che dal 23 aprile al 5 settembre sono stati « neutralizzati » 244 terroristi tramite incursioni dell'aviazione e dell'esercito, che solo occasionalmente hanno visto la partecipazione « sul terreno » dei reparti speciali. In base a quanto riportato dalla stampa turca, nelle operazioni avrebbero perso la vita anche 6 militari turchi.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di vittime civili, fonti aperte riportano i seguenti incidenti: due vittime in un bombardamento a Duhok il 26 maggio; quattro vittime di etnia yazida a seguito di un *raid* contro una clinica il 18 agosto; sempre per

un bombardamento a Duhok, due turisti che si sarebbero per errore trovati in una zona a rischio il 28 agosto; due vittime e due feriti gravi a seguito di attacchi aerei nell'area di Sinamoka il 7 settembre; una vittima in un raid a Suleimania il 16 settembre.

In merito all'utilizzo di armi chimiche da parte delle Forze armate turche in territorio iracheno, la Farnesina non dispone di dati o informazioni che confermino quanto segnalato. Il Governo continuerà a monitorare la situazione, attribuendo massima importanza alla tutela della popolazione civile.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06892 Quartapelle Procopio: Sul seggio del Myanmar presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Comitato Credenziali dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dovrà pronunciarsi circa la doppia richiesta di accredito birmano ai lavori. Il Comitato, pur essendo stato già eletto, non si è ancora riunito. Non è infatti prassi del Comitato riunirsi prima di novembre, per consentire a tutti gli Stati Membri di presentare le lettere credenziali. Del Comitato fanno parte, tra gli altri: Stati Uniti, Cina, Federazione russa. La Svezia – per conto dell'Unione europea – dovrebbe assumerne la Presidenza. L'Italia non ne è parte. Le decisioni del Comitato sono sottoposte alla plenaria dell'Assemblea Generale per approvazione, solitamente entro dicembre.

Da quanto informalmente anticipato dal Comitato Credenziali, lo scorso settembre risulterebbero essere state presentate due lettere di credenziali, una dall'attuale Rappresentante Permanente alle Nazioni Unite, Ambasciatore Kyaw Moe Tun, e una dalla Giunta Militare, che ha indicato come capo della delegazione per la sessione dell'Assemblea Generale e come nuovo Rappresentante Permanente Aung Thurein, persona vicina alla Giunta. L'attuale Ambasciatore, in un primo momento iscrittosi a parlare al dibattito generale di apertura della sessione, si è successivamente cancellato (su suggerimento statunitense), per evitare il rischio di contestazioni sul piano procedurale da parte di Stati membri vicini alla Giunta militare. Egli è tuttavia intervenuto nell'ambito dei dibattiti di avvio dei lavori di alcune delle Commissioni, senza che tale circostanza sia stata contestata da altri Paesi.

Ricordo che il Comitato credenziali si pronuncia per *consensus*. Al momento ap-

pare verosimile il ricorso alla tecnica del deferimento della decisione all'Assemblea Generale in virtù dell'interpretazione estensiva della pertinente regola di procedura dell'Assemblea Generale. La Regola 29 prevede, infatti, che: «Ogni rappresentante alla cui ammissione un Membro ha fatto obiezione è seduto provvisoriamente con gli stessi diritti degli altri rappresentanti fino a quando il Comitato per le Credenziali non abbia riferito, e l'Assemblea Generale espresso la sua decisione». Il ricorso a questa regola consentirebbe, quindi, al Rappresentante Permanente attuale di continuare a esercitare le proprie prerogative alle Nazioni Unite per tutta la 76esima sessione dell'Assemblea Generale: fino a settembre 2022.

L'Italia lavora in stretto coordinamento con i *partner* europei e anche con i Paesi *like-minded* riuniti nell'ambito del cosiddetto *Small Group* (oltre a noi, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Australia, USA, Canada, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud). Obiettivi comuni: affrontare compatti le drammatiche conseguenze del colpo di Stato del 21 febbraio scorso, continuare ad accrescere la pressione sul regime e favorire una soluzione pacifica alla crisi.

Sosteniamo il lavoro di mediazione dell'ASEAN, nella persona dell'Inviato Speciale per il Myanmar, il secondo ministro degli Esteri del Brunei Erywan Yusof, per l'applicazione del consenso in 5 punti raggiunto nel vertice del 24 aprile scorso. Un'evoluzione certamente positiva degli sforzi profusi in questa direzione dall'Organizzazione è stata la decisione assunta pochi giorni fa, il 15 ottobre, dai Ministri degli esteri ASEAN di escludere il Capo della Giunta militare birmana dal pros-

simo Vertice dell'ASEAN, in programma il 26-28 ottobre prossimi e invitare invece il Myanmar a livello meramente tecnico.

Ricordo, infine, che il nostro Paese è stato tra i principali promotori della Ri-

soluzione 75/287 dell'Assemblea Generale sulla situazione in Myanmar adottata il 19 giugno, che ha condannato a larga maggioranza (119 voti a favore, 36 astenuti e un solo contrario) il colpo di Stato.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06893 Formentini: Sulla istituzione di un Inviato Speciale per la libertà religiosa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'impegno a favore della libertà di religione o credo e la protezione delle minoranze religiose è al centro dell'azione italiana nei fori multilaterali competenti per la promozione e la tutela dei diritti umani. Rientra infatti tra le priorità del nostro attuale mandato nel Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, iniziato nel 2019 e previsto terminare alla fine di quest'anno.

L'Italia ha co-sponsorizzato la risoluzione, presentata nel 2019 in Assemblea Generale ONU, che istituisce la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime degli atti di violenza su base di religione o credo, fissata al 22 agosto. Una ricorrenza che la Farnesina ha sempre valorizzato. Nel comunicato rilasciato ad agosto per l'ultima edizione ci siamo concentrati sul nostro impegno a migliorare le condizioni socio-economiche delle minoranze etniche e religiose, problema reso ancor più attuale dalla pandemia. In molte aree del mondo l'emergenza sanitaria ha infatti aggravato forme di discriminazione preesistenti, contribuendo anche a forme di violenza e intolleranza motivate dall'appartenenza religiosa o dal credo.

Come Unione europea presentiamo annualmente una risoluzione in materia di promozione della libertà di religione o credo, sia alla Terza Commissione dell'Assemblea Generale ONU sia in Consiglio Diritti Umani. A Ginevra viene rinnovato ogni tre anni il mandato del Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la Libertà di Religione o Credo, che l'Italia e l'Unione sostengono con forza.

Il nostro Paese è anche membro attivo del Gruppo di Contatto internazionale sulla libertà di religione o credo, istituito nel 2015 per favorire il monitoraggio di situazioni di rischio, lo scambio di informazioni e buone pratiche. Il Gruppo è co-presie-

duto da Stati Uniti e Canada e vi partecipa anche il Relatore Speciale ONU.

L'Italia è impegnata per la promozione della libertà di religione o credo e della lotta contro ogni forma di discriminazione non solo nei fori multilaterali ma anche nelle relazioni bilaterali con i Paesi terzi e attraverso programmi della Cooperazione allo sviluppo. Da anni, la Cooperazione italiana è impegnata a sostegno delle persone appartenenti a minoranze religiose ed etniche in situazioni di particolare vulnerabilità.

A livello nazionale, il Fondo a tutela delle minoranze cristiane oggetto di persecuzione in aree di crisi, istituito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sulla base di un emendamento dell'interrogante, è un tassello fondamentale dell'impegno italiano e conferma la costante collaborazione tra Governo e Parlamento anche in materia di diritti umani. Il Fondo finanzia iniziative attuate da Organizzazioni della Società Civile che intendono contribuire al contrasto dei fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione, valorizzando la diversità e promuovendo l'interazione culturale, sociale ed economica. È stato alimentato con 2 milioni l'anno per il 2019 e per il 2020, mentre dal 2021 beneficia di 4 milioni all'anno.

Siamo fermamente convinti che il pieno rispetto della libertà di professare la propria religione, di cambiare religione o non avere un credo, senza per questo essere sottoposti a discriminazioni o violenze, sia indispensabile allo sviluppo di società prospere e pacifiche e giochi quindi un ruolo fondamentale per garantire la stabilità e la pace.

Sulla base di questa ferma convinzione il Governo promuove il dialogo interreli-

gioso e interculturale per riaffermare il ruolo delle religioni quali potenziali veicoli di pace e di incontro tra gli individui e tra i popoli, mirando a favorire la comprensione reciproca e il rispetto dell'altro.

Legata alla tutela e promozione della libertà di religione è la protezione del patrimonio culturale e religioso. L'Italia è promotrice di una rinnovata azione della Comunità Internazionale a difesa di questo patrimonio, condizione per garan-

tire il rispetto della libertà di manifestare la propria religione e tutelare l'identità storica e culturale di una società.

La nomina di un Inviato Speciale per la promozione della libertà di religione o credo è stata di recente sollevata anche dall'Associazione «Aiuto alla Chiesa che Soffre». Alla luce del nostro tradizionale impegno in materia di diritti umani, la proposta è alla valutazione della Farnesina.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06894 Fitzgerald Nissoli: Sugli stanziamenti del fondo per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del MAECI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 29 aprile 2021, n. 62, recante « Modifiche al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura » è entrata in vigore il 29 maggio 2021.

L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come modificato dalla legge n. 62, prevede ora l'equiparazione dei tre parametri per valutare le richieste di adeguamento retributivo: 1) costo della vita; 2) retribuzioni corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatico-consolari e istituzioni culturali di altri Paesi; 3) mercato del lavoro locale, pubblico e privato. Prima della riforma veniva attribuita attenzione primaria alle retribuzioni delle altre Ambasciate presenti in quel determinato Paese.

Occorre sottolineare che la legge n. 62 del 2021 non ha introdotto alcun fondo specifico per gli adeguamenti retributivi, che rimangono finanziati sul capitolo di bilancio indistinto destinato al personale a contratto. È su questo capitolo che viene pagato ogni onere connesso agli impiegati, incluso l'incremento di spesa che il capitolo registra di anno in anno anche in conseguenza degli aumenti retributivi.

La Farnesina è sistematicamente impegnata a valutare con spirito di apertura la compatibilità di ogni richiesta di revisione retributiva con le tre condizioni delineate dall'articolo 157.

Per quanto concerne i tre Paesi menzionati dall'interrogante, negli Stati Uniti e in Argentina gli aumenti retributivi concessi rispettivamente nel 2016 e nel 2017 hanno determinato un livello stipendiale conforme ai parametri di legge, anche nella

sua versione novellata nel 2021. Il mancato accoglimento delle richieste presentate nel 2021 nei due Paesi sopra citati deriva invece dalla assenza dei presupposti di conformità rispetto a tali parametri. Valuteremo comunque con la massima attenzione la riproposizione delle richieste di adeguamento retributivo debitamente argomentate e documentate.

In Brasile, gli impiegati a contratto hanno beneficiato di un significativo aumento delle retribuzioni nel corso del 2020.

Più in generale, negli ultimi 10 anni i dipendenti a contratto hanno beneficiato in 231 occasioni di adeguamenti retributivi. Alcuni Paesi ne hanno infatti beneficiato più volte. Questo dimostra come la Farnesina sia costantemente impegnata a riscontrare in maniera positiva le richieste che soddisfino le condizioni stabilite dalla legge.

Come ricordato dall'interrogante, sul relativo capitolo di spesa sono state da ultimo stanziato risorse aggiuntive per un incremento complessivo di un milione e quattrocentomila euro, destinato specificamente all'adeguamento degli stipendi. Queste risorse hanno contribuito a garantire una maggiore programmabilità e sostenibilità della spesa nel breve e medio periodo.

Nell'ambito della legge di bilancio per il 2022 contiamo di incrementare lo stanziamento per le retribuzioni del personale a contratto a legge locale nell'ordine di 400 mila euro, a decorrere dal 2022. L'approvazione di questo aumento fornirebbe un contributo molto importante per l'adeguamento delle retribuzioni sulla base dei criteri previsti dalla legge. Si tratta di un aspetto al quale la Farnesina tiene in particolare modo, alla luce del contributo che gli impiegati a legge locale garantiscono ogni giorno nelle Ambasciate e nei Consolati in tutto il mondo.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06829 Emiliozzi: Sulla espulsione di funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia nel contesto della crisi umanitaria nel Tigray.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tradizionale impegno italiano in Etiopia e nell'intera regione del Corno d'Africa ci porta ad essere particolarmente preoccupati per l'*escalation* militare nel Tigrè, ormai perdurante ed estesa anche alle regioni Amhara, Afar e Oromia. La ripresa dell'offensiva militare da parte delle forze federali a pochi giorni dall'inizio del secondo mandato del Primo Ministro Abiy Ahmed, il 4 ottobre, non va certo nella direzione auspicata.

La situazione umanitaria nelle regioni settentrionali del Paese è particolarmente allarmante e in continuo deterioramento. Oltre 5 milioni di persone hanno bisogno di assistenza e circa 2 milioni sono ormai gli sfollati, in aggiunta all'elevato numero di vittime. Le gravi violazioni e abusi di diritti umani e diritto internazionale umanitario registrate dalle Agenzie delle Nazioni Unite e da numerosi *media* riguardano attacchi ai civili, violenza sessuale e di genere, torture ed esecuzioni extragiudiziali, provocando crescente apprensione nella Comunità internazionale. Come rilevato dall'Interrogante, la situazione è stata ulteriormente esacerbata dalla recente decisione del Governo federale di espellere sette funzionari delle Nazioni Unite, inquadrati in UNICEF e nell'Ufficio per gli Affari Umanitari (OCHA), dichiarati « persona non grata » con l'accusa di ingerenza negli affari interni.

Di fronte a questa drammatica situazione, l'Italia prosegue lo stretto coordinamento con gli altri *partner* dell'Etiopia, primi fra tutti l'Unione europea e gli Stati Uniti, per mantenere la pressione diplomatica sulle Autorità etiopi e su tutte le parti in causa e per favorire una soluzione della crisi. Un'azione internazionale coordinata è l'unica strada per esercitare un'influenza

concreta. Per questo sosteniamo con forza le seguenti priorità condivise a livello Unione europea: piena e immediata cessazione delle ostilità; ritiro totale delle truppe eritree dal suolo etiopico; pieno, sicuro e incondizionato accesso umanitario alle regioni di conflitto, nel rispetto del diritto internazionale umanitario; indagini trasparenti e indipendenti sulle gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani; urgente avvio di un processo di dialogo nazionale inclusivo. È altrettanto fondamentale incoraggiare le autorità etiopi a non ostacolare l'operato delle Nazioni Unite e a favorirne anzi l'azione di sostegno umanitario alla popolazione.

Abbiamo trasmesso questi messaggi in tutte le occasioni di interlocuzione politica. L'ultima in ordine di tempo, dopo l'incontro tra il Ministro Di Maio e il Ministro della giustizia etiopio Gedion il 14 giugno a Roma, è stata il colloquio tra la Viceministra Sereni e l'allora Ministro etiopio dell'acqua, dell'irrigazione e dell'energia Bekerle, svoltosi sempre a Roma il 7 ottobre a margine della terza Conferenza Ministeriale Italia-Africa. In questa occasione abbiamo manifestato il nostro sostegno a ogni azione volta a promuovere la pacificazione dell'Etiopia, a cominciare dalla mediazione promossa dal neo-nominato Alto Rappresentante dell'Unione Africana per il Corno d'Africa, Obasanjo.

Per fare fronte alle gravi violazioni dei diritti umani cui si è fatto cenno, l'Italia ha fin dall'inizio sostenuto l'indagine congiunta da parte della Commissione Etiopica per i Diritti Umani e dell'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, avviata a maggio e i cui risultati sono attesi il primo novembre.

Anche la missione d'inchiesta sul Tigrè della Commissione Africana sui Diritti del-

l'Uomo e dei Popoli in ambito Unione africana ha ricevuto da parte nostra pieno sostegno. Durante la 47^{esima} sessione del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite tenutasi tra giugno e luglio, l'Italia ha ribadito l'appello al pieno rispetto dei diritti umani e promosso, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, una risoluzione di condanna delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Tigrè. Alla 48^{esima} successiva sessione del Consiglio, terminata l'8 ottobre, l'Italia è intervenuta sul tema anche a titolo nazionale nel Dialogo Interattivo con l'Alta Commissaria Bachelet, oltre che mediante l'intervento dell'Unione europea a nome dei 27 e l'adesione alla dichiarazione congiunta promossa dagli Stati Uniti. In tutte queste occasioni è stato ribadito l'appello a cessate il fuoco immediato, ritiro delle forze straniere e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Sempre nel quadro della 48^{esima} sessione del Consiglio Diritti Umani e in risposta all'espulsione dei funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia, l'Italia ha aderito alla dichiarazione congiunta promossa dal Regno Unito e sostenuta da tutti i Paesi UE, ad eccezione dell'Ungheria, per riaffermare il sostegno alle Agenzie ONU e al loro personale, chiedere al governo etiope di ritirare immediatamente la decisione di espellere i funzio-

nari delle Nazioni Unite e di consentire loro di tornare nel Paese per continuare il loro lavoro senza ulteriori impedimenti.

Per quanto riguarda più nello specifico la crisi umanitaria, debitamente sottolineata dall'interrogante, la Farnesina ha adottato una serie di iniziative per far fronte alla drammatica situazione nel Tigrè. Nel 2020 la Cooperazione Italiana ha stanziato oltre 6 milioni di euro per interventi di emergenza in Etiopia. Quest'anno sono previste ulteriori iniziative per un valore complessivo di altri 6 milioni euro. Con il trasporto aereo del 15 aprile dalla Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi l'Italia è stata tra i primi Paesi ad effettuare un volo umanitario in Tigrè. Abbiamo, inoltre aderito al ponte aereo umanitario della Commissione dell'Unione europea, partito anche in questo caso dalla base ONU di Brindisi.

L'aereo con gli ultimi materiali trasportati, concessi da UNICEF grazie al coordinamento di Commissione UE, Italia e Francia, è atterrato a Mekelle, capoluogo del Tigrè, l'8 ottobre.

L'Italia continuerà a fornire il suo convinto contributo allo sforzo diplomatico dell'Unione europea e della Comunità internazionale, ponendo al centro la necessità di tutelare la popolazione civile drammaticamente coinvolta nel conflitto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Claudio Orazi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Claudio Orazi.

(Svolgimento e conclusione).

Vittoria CASA *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio ORAZI, *Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Michele NITTI (PD) e, collegata da remoto, Cristina PATELLI (LEGA).

Claudio ORAZI, *Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira.

(Svolgimento e conclusione).

Alexander PEREIRA, *Sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Enrico Maria PERUZZI, *Direttore amministrativo della medesima Fondazione*, intervenendo da remoto, integra la relazione del Sovrintendente Pereira.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cristina PATELLI (LEGA), collegata da remoto, Rosa Maria DI GIORGI (PD) e Michele NITTI (PD).

Alexander PEREIRA, *Sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino*, e Enrico Maria PERUZZI, *Direttore amministrativo della medesima Fondazione*, intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06881 D'Alessandro: Effetti degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge n. 205 del 2017, per l'assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-06882 Zangrillo: Proroga del periodo di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società <i>Distressed Companies Management</i>	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-06883 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della Banca nazionale del lavoro	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-06884 Segneri: Iniziative in ordine alla introduzione nell'ordinamento italiano di un salario minimo	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Elisabetta Longo, direttrice della Direzione regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Lazio, Nicola Manfren, direttore della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, e Fulvio Matone, direttore generale di PoliS-Lombardia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche	51
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	59

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. C. 235 Gebhard, C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani, C. 3134 Rizzetto e C. 3293 Ciprini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 8.45.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-06881 D'Alessandro: Effetti degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge n. 205 del 2017, per l'assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Massimo UNGARO (IV), cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia la sottosegretaria e, prendendo atto che la ridotta disponibilità di dati è riconducibile ai tempi di autorizzazione del più recente sgravio da parte della Commissione europea, si augura di poter al più presto avere a disposizione dati più completi, che permettano di verificare il grado di reale attuazione della misura.

5-06882 Zangrillo: Proroga del periodo di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società *Distressed Companies Management*.

Mauro D'ATTIS (FI), cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, segnalando l'esigenza che il Governo chiarisca se intende prorogare la cassa integrazione straordinaria, in scadenza il prossimo 26 aprile 2022, per i dipendenti dello

stabilimento di Brindisi della società *Distressed Companies Management*, prevedendo le necessarie risorse finanziarie nel quadro della prossima legge di bilancio.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro D'ATTIS (FI), ringraziando la sottosegretaria, che ha preannunciato l'intenzione del Governo di valutare la possibilità di prevedere ulteriori rifinanziamenti dei trattamenti di cassa integrazione nella prossima legge di bilancio, evidenzia che, nella seduta di ieri dell'Assemblea, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina, ha espresso parere contrario sul suo ordine del giorno 9/3314/1, comunque votato e approvato, recante un contenuto sostanzialmente coincidente con quello dell'interrogazione. Secondo la sottosegretaria Macina, infatti, le risorse necessarie alla proroga della cassa integrazione sarebbero già disponibili, ma non risulta presentata la domanda di proroga da parte dell'azienda. A suo giudizio, si tratta di una grave questione politica, che il suo gruppo non mancherà di fare presente al Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare la permanenza nella compagine governativa della Sottosegretaria.

5-06883 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della Banca nazionale del lavoro.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo se intende adottare iniziative per fronteggiare le ricadute occupazionali del piano industriale 2022-2025 del gruppo BNL, che prevede la riduzione della rete fisica delle agenzie e un nuovo modello operativo di *back office*.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia la sottosegretaria, che ha dimostrato che i timori segnalati nella sua interrogazione sono fon-

dati. Si dichiara, quindi, soddisfatto perché il Governo ha assicurato il suo sostegno a tutte le iniziative dirette a favorire il dialogo tra la società e le rappresentanze sindacali, per il mantenimento dei livelli occupazionali.

5-06884 Segneri: Iniziative in ordine alla introduzione nell'ordinamento italiano di un salario minimo.

Enrica SEGNERI (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale intende sapere dal Governo se e quando intende introdurre il salario minimo legale, adeguando l'ordinamento nazionale a quanto previsto dalla proposta di direttiva europea COM(2020)682.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrica SEGNERI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, non può dirsi pienamente soddisfatta della risposta, dalla quale non risulta che il Governo intende assumere a breve la decisione di introdurre il salario minimo legale, legando tale introduzione alla necessità di intervenire in materia di rappresentanza. Esprime, pertanto, il suo rincrescimento perché una misura che sostenga i lavoratori che percepiscono salari eccessivamente bassi è stata caldeggiata, da ultimo, dal professor Boeri, dagli economisti a cui è stato assegnato il premio Nobel 2021 e, perfino, da papa Francesco.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 ottobre 2021.

Audizione di Elisabetta Longo, direttrice della Direzione regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Lazio, Nicola Manfren, direttore della Direzione centrale Lavoro, formazione, istru-

zione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, e Fulvio Matone, direttore generale di PoliS-Lombardia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che la deputata Wanda Ferro ha cessato di fare parte della Commissione, che ringrazia per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Montecitorio, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

C. 3242 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Flora FRATE (MISTO), *relatrice*, dopo avere ringraziato per l'opportunità offerta di svolgere un approfondimento sui temi, da lei segnalati nella seduta di ieri, relativi al rapporto tra l'ordinamento nazionale e le previsioni recate dagli articoli VII e XI dell'Accordo in materia di trattamento fiscale e previdenziale del personale del Laboratorio, in modo da fugare qualsiasi pre-

occupazione circa eventuali condizioni deterioranti a carico dei dipendenti cittadini italiani, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

C. 235 Gebhard, C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani, C. 3134 Rizzetto e C. 3293 Ciprini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2021.

Renata POLVERINI (FI), *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni programmato, che ha permesso di raccogliere utili elementi in ordine alle proposte in esame.

Segnala, inoltre, che il 19 ottobre 2021 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3293 Ciprini, recante disposizioni concernenti l'accesso anticipato al trattamento pensionistico e delega al Governo in materia di disciplina previdenziale per i lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose e rischiose.

Avverte che, trattandosi di una proposta vertente su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già all'esame della Commissione, secondo quanto

prospettato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, ne è stato disposto l'abbinamento.

Invita, quindi, i relatori, Carla Cantone e Walter Rizzetto, a illustrare il contenuto della proposta di legge C. 3293 e a formulare le proprie proposte per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 3293 Ciprini consta di quattro articoli e, all'articolo 1, dispone l'estensione del canale di accesso anticipato sperimentale cosiddetto « Opzione Donna » alle lavoratrici che maturino i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021.

Segnala che l'articolo 2 consente l'accesso al pensionamento alle lavoratrici madri che hanno compiuto 64 anni di età con la riduzione del requisito di anzianità contributiva in ragione di dodici mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di trentasei mesi, mentre l'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2026 l'istituto della cosiddetta APE sociale, ampliandone contestualmente l'ambito di applicazione.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 reca una delega al Governo per l'aggiornamento dell'elenco delle professioni gravose per le quali è previsto l'accesso al pensionamento con requisiti ridotti.

In conclusione, ritiene che, data la numerosità delle proposte all'esame, che presentano punti in comune ma anche notevoli differenze, sarebbe opportuno che la Commissione enuclei i fattori salienti e meritevoli di essere formalizzati in un'unica proposta, da presentare al Governo, al fine di avviare un confronto sugli interventi da assumere in materia previdenziale.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, concordando con la collega Cantone, ritiene che la nomina di un Comitato ristretto sia il modo migliore per la Commissione per individuare, in un testo unitario, le misure condivise in materia previdenziale. Richiama, quindi, il metodo di lavoro che, nella scorsa legislatura, la Commissione ha proficuamente adottato nell'esame delle pro-

poste di legge sul medesimo argomento, che, purtroppo, non ha potuto concludersi, nonostante fosse stato raggiunto un ampio consenso in ambito parlamentare. Nell'attuale frangente, la condivisione di un testo permetterebbe alla Commissione di contrastare, con proposte alternative e sostenibili, l'introduzione di misure, come quelle che si leggono in questi giorni sulla stampa, assolutamente non condivisibili.

Renata POLVERINI (FI), *presidente*, condivide la proposta dei relatori di nominare un Comitato ristretto, richiamando le modalità di lavoro adottate dalla Commissione

nella precedente legislatura, che consentirono di individuare un insieme di proposte condivise tra maggioranza e opposizione. Esprime, in proposito, il proprio rammarico per il fatto che Ministro competente non abbia avviato tempestivamente un confronto con gli organi parlamentari sulle misure in materia previdenziale che saranno inserite nel prossimo disegno di legge di bilancio.

Quindi, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-06881 D'Alessandro: Effetti degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge n. 205 del 2017, per l'assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge, n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La durata dell'esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Al fine di rendere effettiva la misura di legge, si è reso necessario attendere la preventiva autorizzazione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di verificare la conformità degli interventi previsti al diritto europeo per il rispetto della libera concorrenza.

Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicem-

bre 2021, termine finale di operatività della norma.

A seguito dell'autorizzazione pervenuta, l'INPS, in data 7 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della misura, anche con riferimento ad assunzioni pregresse, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 nel rispetto dei requisiti di legge.

Con specifico riferimento alle informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espressamente interpellato l'INPS che ha fornito i dati al momento disponibili, relativi all'esonero giovani di cui all'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205 del 2017 con riferimento all'entità delle assunzioni/trasformazioni. Si tratta di dati che possono avere un valore prognostico sugli effetti della misura per il 2021-2022.

Considerato il breve lasso temporale intercorso dalla piena operatività della misura per effetto del rilascio della autorizzazione comunitaria, si comunica che gli ulteriori dati potranno essere forniti non appena disponibili.

Dalle informazioni acquisite risulta che relativamente all'anno 2018:

le assunzioni a tempo indeterminato sono state 71.248; le trasformazioni a tempo indeterminato: 64.207;

nell'anno 2019 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 58.802 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 50.214;

nell'anno 2020 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 46.566 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 38.215.

Con riferimento all'anno 2021, le cui informazioni sono aggiornate al mese di

giugno, le assunzioni a tempo indeterminato sono 8.621 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 5.743.

Voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a fornire i dati aggiornati che saranno depositati presso la Commissione al fine di valutare l'impatto della misura ed avere un effettivo quadro prognostico.

Certamente devo sottolineare che l'attuazione di tali misure agevolative si colloca in un quadro di ampie riforme ed interventi legislativi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta portando a compimento, per la promozione della formazione qualificata e dell'occupazione di qualità dei giovani e delle donne, che devono diventare la leva strategica della ripartenza e del rilancio del nostro Paese.

ALLEGATO 2

5-06882 Zangrillo: Proroga del periodo di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società *Distressed Companies Management*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti segnalano la situazione produttiva e occupazionale della società *Distressed Companies Management*, relativamente alla sede di Brindisi.

Al riguardo si rappresenta che, in seguito all'accordo governativo sottoscritto presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2020, come successivamente integrato con ulteriore accordo del 19 gennaio 2021, la predetta società è stata ammessa sino al 26 aprile 2022 al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.

L'ammortizzatore sociale è stato concesso ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'articolo 45 del decreto-legge cosiddetto *Sostegni bis* che, nel novellare la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 278), ha previsto un rifinanziamento per la cassa integrazione straordinaria pari a 50 milioni

di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022.

Ricordo che la misura è stata prevista, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

Nello specifico, il trattamento di CIGS è stato richiesto dalla società in favore di un numero massimo di 90 lavoratori occupati presso il sito di Brindisi (oggetto della cessata attività).

Concludo evidenziando che ulteriori rifinanziamenti della misura in oggetto – secondo quanto auspicato dagli onorevoli interroganti – potranno sicuramente essere valutate nel corso dell'esame della prossima legge di bilancio per l'anno 2022.

ALLEGATO 3

5-06883 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della Banca nazionale del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante riporta di aver appreso che il gruppo BNL avrebbe intenzione di ridurre la propria rete di agenzie sul territorio con conseguente negativa ricaduta sui livelli occupazionali.

Al riguardo, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di propria competenza, non ha ricevuto, allo stato, alcuna comunicazione né richiesta di intervento su quanto segnalato.

Ringrazio l'onorevole per la segnalazione di una situazione potenzialmente rischiosa per i lavoratori e le loro famiglie, che merita la massima considerazione.

È infatti necessario che le eventuali procedure di riorganizzazione aziendale previste nel piano industriale si svolgano nel rispetto dei criteri e degli obblighi di informazione alle parti sociali in ordine a tempi, modalità e personale coinvolto.

Assicuro pertanto la massima attenzione alle vicende segnalate, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e la massima tutela dei diritti dei lavoratori.

Rammento che, con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito sono state previste adeguate misure di protezione e sostegno ai lavoratori del settore del credito.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sosterrà tutte le iniziative dirette a favorire il dialogo fra società e parti sociali e svolgerà, laddove interpellato, la propria attività istituzionale di mediazione, al fine di evitare le tensioni sul fronte occupazionale.

ALLEGATO 4

5-06884 Segneri: Iniziative in ordine alla introduzione nell'ordinamento italiano di un salario minimo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto dagli onorevoli interroganti riguarda le iniziative che si intendono adottare per migliorare l'adeguatezza dei salari e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il tema è di primaria importanza, in particolar modo nel momento attuale, perché la pandemia ha duramente colpito l'economia europea e risulta essenziale assicurare salari che siano adeguati, sufficienti a garantire ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della nostra Costituzione.

La garanzia di salari dignitosi e proporzionati favorisce altresì la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disegualtanze anche in termini di *gender pay gap*.

Su questo tema ritengo è necessario promuovere interventi nell'ambito del quadro che si sta definendo a livello europeo.

La proposta di direttiva della Commissione COM (2020) 682 contiene regole volte a rendere più efficaci e uniformi i sistemi adottati dai Paesi dell'Unione europea, perseguendo l'obiettivo comune di rendere accessibile a tutti i lavoratori la tutela di un trattamento salariale minimo e raffor-

zando ed estendendo la copertura della contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta di direttiva riconosce il valore della definizione del salario minimo sia attraverso norma di legge, sia attraverso la contrattazione collettiva, strumento nel quale l'Italia vanta una consolidata tradizione.

Questo quadro di riferimento definirà alcuni principi e criteri ordinatori, ai quali attenersi e che ci consentiranno di giungere ad un'eventuale individuazione del salario minimo e di chiarire e risolvere la questione del rapporto tra rappresentanza sindacale e salario minimo.

Come affermato recentemente dal Ministro Orlando, l'introduzione del salario minimo va legata ad una legge sulla rappresentanza, al fine di potenziare la contrattazione collettiva attraverso un intervento legislativo in materia di rappresentatività sindacale, necessario a salvaguardare il salario minimo da fenomeni distortivi e tutelare il più possibile i lavoratori.

La direttiva sarà quindi un necessario punto di riferimento per una discussione di grande importanza e di rilevanti sviluppi per il futuro.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3242, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021;

considerato che l'Italia è tra i membri fondatori del Laboratorio europeo di biologia molecolare, istituito nel 1973 con un Accordo successivamente ratificato con la legge 19 maggio 1976, n. 427;

preso atto che l'Accordo di cui si prevede la ratifica ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare nella sede di Monterotondo, concluso il 29 giugno 1999 e ratificato con la legge 17 febbraio 2001, n. 50;

rilevato che l'articolo VII dell'Accordo, che reca norme riguardanti il personale del Laboratorio, innovando la vigente normativa, estende anche ai dipendenti cittadini italiani l'esenzione dall'imposizione sui redditi, già prevista per i dipendenti stranieri;

considerato che la norma intende risolvere un'anomalia riguardante la sede di

Monterotondo, l'unica a non riconoscere l'esenzione ai cittadini del Paese di appartenenza, già soggetti a un sistema di tassazione interna da parte del Laboratorio, rimuovendo un ostacolo all'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo;

osservato che l'articolo XI dell'Accordo, nel disciplinare il regime di assistenza sanitaria e di previdenza sociale applicabile al personale del Laboratorio, prevede la possibilità per il Laboratorio di gestire un proprio sistema di assistenza sanitaria e previdenza sociale, con la conseguente esenzione del personale dal versamento dei contributi obbligatori previsti dalla legislazione nazionale, nonché la possibilità di stipulare accordi complementari *ad hoc*, in base ai quali il Direttore generale e i membri del personale del Laboratorio possono beneficiare delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

sottolineata l'opportunità di assicurare che le modalità applicative delle richiamate disposizioni recate dagli articoli VII e XI dell'Accordo garantiscano un adeguato livello di tutela per i lavoratori interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—————

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di <i>media</i> audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore De Luca, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'in-

cidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Atto n. 291.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, avverte che, in ragione dell'opportunità di ulteriori approfondimenti e considerata inoltre l'impossibilità della relatrice, Angela Ianaro, a partecipare alla seduta odierna, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 settembre 2021.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 2*), sottolinea che essa mira in particolare a orientare il provvedimento in esame verso una maggiore tutela del consumatore. Il recepimento della direttiva, necessario al

fine di evitare una procedura d'infrazione, può infatti costituire un'utile occasione per prevedere meccanismi atti a migliorare le condizioni di approvvigionamento e di prezzo anche al fine di mitigare le attuali tensioni sul mercato dell'energia elettrica, fermo restando, come emerso anche ieri alla Camera dei deputati nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, che i problemi emergenti sui mercati internazionali dell'energia devono essere necessariamente fronteggiati sul piano strategico.

Francesca GALIZIA (M5S), nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere formulata, sottolinea l'esigenza di approfondirne alcuni punti e chiede pertanto se sia possibile rinviare la conclusione dell'esame alla prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, rileva che, atteso che anche la Commissione di merito proseguirà i suoi lavori la prossima settimana, non sussistono elementi ostativi per il rinvio dell'esame del provvedimento.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, nel sottolineare l'urgenza di concludere l'esame nel minor tempo possibile, si dichiara in ogni caso concorde con la richiesta avanzata dalla deputata Galizia.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

ricordato che l'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della suddetta direttiva (UE) 2018/1808;

rilevato che lo schema di decreto legislativo opera il riordino del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendone il testo e rafforzando alcuni importanti principi di tutela sia per gli utenti che per il corretto funzionamento del mercato audiovisivo, tra cui, in particolare:

l'ampliamento della definizione di « ambito locale radiofonico », che prevede una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale invece che di 15 milioni di abitanti, consentendo entro tale limite ad uno stesso soggetto la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata, con contestuale previsione dell'istituzione presso il MISE, in coordinamento con l'AGCOM, di un tavolo tecnico di confronto che proceda alla valutazione del sistema delle concessioni e

autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura;

il rafforzamento dei presìdi di tutela diretti ad escludere che i servizi di *media* audiovisivi possano veicolare contenuti volti all'istigazione alla violenza o all'odio sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'articolo 604-*bis* del codice penale, nonché provocazioni a commettere reati di terrorismo, rimettendo ad un regolamento dell'Autorità la disciplina della procedura per l'adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione dei programmi, previa opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro;

la disciplina della possibilità per il fornitore di servizi di *media*, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, di utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana;

la previsione di nuovi limiti per la trasmissione di messaggi pubblicitari e per l'inserimento di prodotti nei programmi a fini commerciali;

la promozione dell'accessibilità dei servizi di *media* per le persone con disabilità;

la modifica della disciplina dei criteri di individuazione delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle co-

municazioni, basata su parametri suscettibili di margini di apprezzamento discrezionale, in luogo delle precedenti soglie fisse di incidenza dei ricavi del settore, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, del 3 settembre 2020 relativa alla causa C-719/18 Vivendi SA contro AGCOM e nei confronti di Mediaset S.p.a.;

la modifica della disciplina della promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori, con obblighi di investimento in opere europee, fatte salve alcune soglie di esenzione da definire con provvedimento dell'AGCOM, nonché l'obbligo di includere nei cataloghi dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo;

considerati i pareri espressi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di Stato e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

considerate altresì le integrazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dello scorso 23 settembre al parere reso sullo schema di decreto, che in relazione all'articolo 51 ha precisato che: « la concorrenza deve essere considerata sì bene giuridico primario, ma strumentale al perseguimento e alla garanzia di un altro bene costituzionalmente garantito (articolo 21 della Costituzione), vale a dire il pluralismo dei mezzi d'informazione »,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) esplicitare le ragioni alla base dell'ampliamento dell'ambito di operatività delle emittenti locali radiofoniche, ricordato in premessa, cui non sembra espres-

samente corrispondere uno specifico criterio di delega;

b) riformulare, nel comma 2, lettera c), dell'articolo 42, l'espressione « la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea »;

c) dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge di delega n. 53 del 2021, secondo il quale occorre « prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »; appare infatti diffusa l'esigenza di impedire o arginare la tendenza degli operatori del settore di trasmettere i messaggi pubblicitari con un volume sonoro sensibilmente più alto di quello dei programmi;

d) prevedere, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva oggetto di recepimento, che, ove lo Stato richieda ai fornitori di servizi *media* soggetti alla propria giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, tale obbligo gravi anche sui fornitori di servizi di *media* stabiliti in altri Stati membri, affinché contribuiscano finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori;

e) con riferimento alle disposizioni a tutela del pluralismo, di cui al Titolo VI dello schema di decreto, ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 51 in materia di « Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle Comunicazioni », adottare ogni utile accorgimento affinché l'attuazione del provvedimento non generi effetti distorsivi delle dinamiche competitive nel mercato tra emittenti televisive locali, evitando sprequazioni nella distribuzione delle risorse pubbliche.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

richiamate le principali finalità della direttiva UE n. 2019/944, volta ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori, per i quali la direttiva sancisce il principio della libertà di scelta del fornitore, inclusa la possibilità di avere più contratti di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, attribuendo loro il ruolo centrale di « clienti attivi », abilitati a operare direttamente o in maniera aggregata, anche al fine di vendere energia elettrica autoprodotta;

considerato in particolare che la direttiva in recepimento prevede altresì la promozione della cooperazione transfrontaliera, stabilendo norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in ma-

teria di protezione dei consumatori vulnerabili, di rafforzamento del ruolo dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, stabilendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità, nonché di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti;

richiamate altresì le finalità del regolamento UE 2019/943, mirante ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica per consentire un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti, anche la fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica, mediante l'efficiente cooperazione tra gli Stati membri e l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici;

ricordato l'attuale stato di messa in mora dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per il mancato recepimento delle previsioni della direttiva UE n. 2019/944 nella normativa nazionale entro il termine previsto del 31 dicembre 2020;

visti i principi e i criteri direttivi specifici previsti dalle disposizioni di delega di

cui agli articoli 12 (riferito alla direttiva 2019/944) e 19 (riferito ai regolamenti 943/2019 e 941/2019) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

valutato che lo schema di decreto si pone in linea con le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando, ove necessario, le specificità del sistema elettrico nazionale e contribuendo a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la « Rivoluzione verde e la transizione ecologica »;

considerato che con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti o in via di definizione finalizzati a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria degli oneri di sistema della bolletta elettrica e che occorre pertanto adoperarsi onde evitare oscillazioni del prezzo dell'energia che si riverberino negativamente sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) riconsiderare i criteri di allocazione della copertura degli oneri di sistema – tra i quali rientrano il sostegno alle energie rinnovabili e assimilate attualmente a carico delle componenti regolate della bolletta elettrica, sul cui importo finale incidono in misura rilevante – al fine di ridurre il costo dell'energia per i clienti finali, attribuendo altresì all'Autorità di regolazione e al GSE il compito di pubblicare e aggiornare periodicamente gli scenari pre-

visionali di lungo termine per tutte le componenti regolate della bolletta anche con riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

b) prevedere meccanismi di perequazione tariffaria che consentano, nel rispetto delle regole di concorrenza dei mercati, di ammortizzare almeno in parte l'impatto di eventuali tensioni transitorie sui mercati dell'energia;

c) di individuare con maggiore precisione le categorie di clienti vulnerabili e di chiarire, rispetto ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e f) dell'articolo 11, ossia i soggetti aventi diritto ad assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti di età superiore a 75 anni, se tali categorie di clienti debbano coincidere con i titolari del contratto o anche solo figurare tra i componenti del nucleo familiare;

e) di prevedere la possibilità di mantenere per le categorie di consumatori vulnerabili – in attesa dell'adozione delle misure strutturali di politica sociale, auspicate e richiamate anche dalla direttiva in recepimento – l'applicabilità del servizio di maggior tutela, in condizioni di conformità al dettato della direttiva medesima, prevenendo eventualmente un suo perfezionamento, ad esempio ampliando la possibilità dell'acquisto dell'energia sul mercato di medio e lungo periodo, anche ricorrendo a contratti di *Power Purchase Agreement* (PPA) con impianti a fonti rinnovabili, e l'affidamento del servizio di vendita al mercato tramite procedure competitive;

f) prevedere altresì che per le categorie di consumatori vulnerabili i benefici in bolletta siano attivati in via automatica e non « su richiesta », attesa la riscontrata ridotta propensione di parte degli utenti in condizioni di disagio economico a farsi parte attiva ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni di tutela;

g) con riferimento all'articolo 14 e alla disciplina in materia comunità energetiche dei cittadini, di prevedere la possibilità di superare il totale divieto di perseguire profitti finanziari, purché ciò non sia

lo « scopo principale » della comunità, che ai sensi dell'articolo 2 della direttiva è quello « di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Energia Libera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti di Energia Libera.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Salvatore PINTO, *Presidente di Energia Libera*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni Nicola STUMPO, *presidente*, e il deputato Umberto BURATTI (PD).

Salvatore PINTO, *Presidente di Energia Libera*, rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti di Energia Libera per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	69
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo CARBONE, *Presidente della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Eco-*

nomico S.p.A., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, Sabrina RICCIARDI (M5S).

Marco STRADIOTTO, *Responsabile per i rapporti con i committenti pubblici della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	70
---	----

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Giovedì 21 ottobre 2021. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 16.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124, di una proposta di Relazione sulla disciplina per l'utilizzo di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione	71
Indagine sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Dott. Vittorio Colao	71

Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 12.10.

Esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124, di una proposta di Relazione sulla disciplina per l'utilizzo di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione.

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124, di una proposta di Relazione sulla disciplina per l'utilizzo di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione.

I Relatori, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato VITO (FI), illustrano i contenuti della proposta di Relazione.

Dopo alcune osservazioni da parte del PRESIDENTE, la proposta di Relazione, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la Relazione che sarà stampata come Doc. XXXIV, n. 5 ai sensi dell'arti-

colo 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 e ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Comitato.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.10.

Indagine sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Dott. Vittorio Colao.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dott. Vittorio COLAO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Ministro COLAO, coadiuvato dal dott. Stefano FIRPO e dal generale Luigi Francesco DE LEVERANO, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori proposte emendative delle relatrici e relativi subemendamenti)</i>	16
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti (<i>Esame e rinvio</i>)	25

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06891 Di Stasio: Sulle misure per agevolare le imprese del Sud Italia nell'accesso al Patto per l'export	33
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-06890 Palazzotto: Sulle violazioni di convenzioni internazionali umanitarie da parte della Turchia in Kurdistan	34
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-06892 Quartapelle Procopio: Sul seggio del Myamnar presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite	34
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-06893 Formentini: Sulla istituzione di un Inviato Speciale per la libertà religiosa	34
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-06894 Fitzgerald Nissoli: Sugli stanziamenti del fondo per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del MAECI	35
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	44

INTERROGAZIONI:

5-06829 Emiliozzi: Sulla espulsione di funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia nel contesto della crisi umanitaria nel Tigray	35
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	45

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Claudio Orazi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06881 D'Alessandro: Effetti degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge n. 205 del 2017, per l'assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	50
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	54

5-06882 Zangrillo: Proroga del periodo di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società <i>Distressed Companies Management</i>	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-06883 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della Banca nazionale del lavoro	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-06884 Segneri: Iniziative in ordine alla introduzione nell'ordinamento italiano di un salario minimo	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Elisabetta Longo, direttrice della Direzione regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Lazio, Nicola Manfren, direttore della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, e Fulvio Matone, direttore generale di PoliS-Lombardia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche	51
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	59
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. C. 235 Gebhard, C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani, C. 3134 Rizzetto e C. 3293 Ciprini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di <i>media</i> audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	61
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	63
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento	

(UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	68
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Energia Libera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	70
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124, di una proposta di Relazione sulla disciplina per l'utilizzo di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione	71
Indagine sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Dott. Vittorio Colao	71

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0161390